CIOLLI

LIBRI PROIBITI

348.744
C497

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/commentobrevedel0000ales

COMMENTO BREVE

DELLA

COSTITUZIONE LEONINA

RIGUARDO AI LIBRI PROIBITI

PER

ALESSANDRO CIOLLI

Canonico Penitenziere della Metropolitana Fiorentina

ALMA COLLEGE
348.744
LIBRARY
C497
Alma, California

ST. JOSEPH'S CHURCH,
ALMA COLLEGE LIBRARY
SAN JOSE, CAL.

FIRENZE
TIPOGRAFIA DEI FRATELLI BENCINI
—
1899

34456

PROPRIETÀ LETTERARIA

Con approvazione dell' Autorità Ecclesiastica.

A CHI LEGGERÀ

Pubblicata da Leone XIII la Costituzione *Officiorum ac munerum*, sotto il dì 25 gennaio 1897, intorno alla proibizione e censura dei libri, non mi cadde nè anche in pensiero a bella prima di farvi comecchessia un commento; ma tra per le esortazioni di persone benevole che me ne hanno richiesto anche per lettera, e l'utilità che in materia sì pratica può aversi da un nuovo modo di esposizione, io mi risolvetti, or fanno pochi mesi, di por mano a questo lavoretto che presento ora, quale che sia, ai lettori, ecclesiastici e laici, ai quali tutti si appartiene di averne chiara cognizione, giacchè a tutti è rivolta dal Pontefice la sua Costituzione: *quibus* (decretis) *catholici homines toto orbe religiose pareant.* Attenendomi poi rigorosamente al titolo, io ho veramente studiato alla brevità possibile, evitando di dilungarmi sia in diffusi od inutili confronti con le antiche norme in proposito, accennandole solo qualche volta di passata quando mi è parso conveniente, sia in discussioni

più teoriche che pratiche, e perciò meno adatte allo scopo nostro, anche su quei punti ove la chiarezza del testo è di per sè sufficiente a darne l'intelligenza; ma, mirando soltanto all'utilità pratica, ho procurato di rendere chiari, secondo le regole generali d'interpretazione e l'analogia di siffatte materie, quei punti della Costituzione che presentano a prima vista difficoltà nel loro senso o incertezza nell'applicazione. Il metodo d'altronde è semplicissimo; poichè il *Commento* è diviso in tre Capitoli; nel primo dei quali si danno avvertenze generali per l'interpretazione della Costituzione, ricavate da essa medesima; nel secondo, corrispondente al primo Titolo, parlo della proibizione dei libri; nel terzo, rispondente al secondo Titolo, trattasi della censura dei libri, ordinando poi sotto ciascheduno di questi due capitoli i diversi paragrafi colla loro respettiva dichiarazione.

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

CONSTITUTIO APOSTOLICA

De prohibitione et censura librorum.

LEO EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Officiorum ac munerum, quae diligentissime sanctissimeque servari in hoc apostolico fastigio oportet, hoc caput atque haec summa est, assidue vigilare atque omni ope contendere, ut integritas fidei morumque christianorum ne quid detrimenti capiat. Idque, si unquam alias, maxime est necessarium hoc tempore, cum, effrenatis licentia ingeniis ac moribus, omnis fere doctrina, quam Servator hominum Jesus Christus tuendam Ecclesiae suae ad salutem generis humani permisit, in quotidianum vocatur certamen atque discrimen. Quo in certamine variae profecto atque innumerabiles sunt inimicorum calliditates artesque nocendi; sed cum primis est plena periculorum intemperantia scribendi, disseminandique in vulgus quae prave scripta sunt. Nihil enim cogitari potest perniciosius ad inquinandos animos per contemptum religionis perque illecebras multas peccandi. Quamobrem tanti metuens mali, et incolumitatis fidei ac morum custos et vindex Ecclesia, maturrime intellexit remedia contra ejusmodi pestem esse sumenda: ob eamque rem id perpetuo studuit, ut homines, quoad in se esset, pravorum librorum lectione, hoc est pessimo veneno, prohiberet. Vehemens hac in re studium beati Pauli viderunt proxima originibus tempora: similique ratione perspexit sanctorum Patrum vigilantiam, jussa episcoporum, Conciliorum decreta, omnis consequens aetas.

Praecipue vero monumenta litterarum testantur, quanta cura diligentiaque in eo evigilaverint Romani Pontifices, ne haereticorum scripta, malo publico, impune serperent. Plena est exemplorum vetustas. Anastasius I scripta Origenis perniciosiora, Innocentius I Pelagii, Leo magnus Manichaeorum opera omnia, gravi edicto damnavere. Cognitae eadem de re sunt litterae *decretales* de recipiendis et non recipiendis libris, quas Gelasius opportune dedit. Similiter, decursu aetatum, Monothelitarum, Abaelardi, Marsilii Patavini, Wicleffi et Hussii pestilentes libros sententia apostolicae Sedis confixit.

Saeculo autem decimo quinto, comperta arte nova libraria, non modo in prave scripta animadversum est, quae lucem aspexissent, sed etiam ne qua ejus generis posthac ederentur, caveri coeptum. Atque hanc providentiam non levis aliqua caussa, sed omnino tutela honestatis ac salutis publicae per illud tempus postulabat; propterea quod artem per se optimam, maximarum utilitatum parentem, christianae gentium humanitati propagandae natam, in instrumentum ingens ruinarum nimis multi celeriter deflexerant. Magnum prave scriptorum malum, ipsa vulgandi celeritate majus erat ac velocius effectum. Itaque saluberrimo consilio cum Alexander VI, tum Leo X decessores Nostri, certas tulere leges, utique congruentes iis temporibus ac moribus, quae officinatores librarios in officio continerent.

Mox graviore exorto turbine, multo vigilantius ac fortius oportuit malarum haereseon prohibere contagia. Idcirco idem Leo X, posteaque Clemens VII gravissime sanxerunt, ne cui legere, neu retinere, Lutheri libros fas esset. Cum vero pro illius aevi infelicitate crevisset praeter modum atque in omnes partes pervasisset perniciosorum librorum impura colluvies, ampliore ac praesentiore remedio opus esse videbatur. Quod quidem remedium opportune primus adhibuit Paulus IV decessor Noster, videlicet elencho proposito scriptorum et librorum, a quorum usu cavere fideles oporteret. Non ita multo post Tridentinae Synodi Patres gliscentem scribendi legendique licentiam novo consilio coercendam curaverunt. Eorum quippe voluntate jussuque lecti ad id praesules et theologi non solum augendo perpoliendoque Indici, quem Paulus IV ediderat, dedere operam, sed Regulas etiam conscripsere, in editione, le-

ctione, usuque librorum servandas; quibus Regulis Pius IV apostolicae auctoritatis robur adiecit.

Verum salutis publicae ratio, quae Regulas Tridentinas initio genuerat, novari aliquid in eis, labentibus aetatibus, eadem jussit. Quamobrem romani Pontifices nominatimque Clemens VIII, Alexander VII, Benedictus XIV, gnari temporum et memores prudentiae, plura decrevere, quae ad eas explicandas atque accommodandas tempori valuerunt.

Quae res praeclare confirmant, praecipuas Romanorum Pontificum curas in eo fuisse perpetuo positas, ut opinionum errores morumque corruptelam, geminam hanc civitatum labem ac ruinam, pravis libris gigni ac disseminari solitam, a civili hominum societate defenderent. Neque fructus fefellit operam, quam diu in rebus publicis administrandis rationi imperandi ac prohibendi lex aeterna praefuit, rectoresque civitatum cum potestate sacra in unum consensere.

Quae postea consecuta sunt, nemo nescit. Videlicet cum adjuncta rerum atque hominum sensim mutavisset dies, fecit id Ecclesia prudenter more suo, quod, perspecta natura temporum, magis expedire atque utile esse hominum saluti videretur. Plures Regularum Indicis praescriptiones, quae excidisse opportunitate pristina videbantur, vel decreto ipsa sustulit, vel more usuque alicubi invalescente antiquari benigne simul ac provide sivit. Recentiore memoria, datis ad Archiepiscopos Episcoposque e principatus pontificio litteris, Pius IX Regulam X magna ex parte mitigavit. Praeterea, propinquo jam Concilio magno Vaticano, doctis viris ad argumenta paranda delectis, id negotium dedit, ut expenderent atque aestimarent Regulas Indicis universas, judiciumque ferrent, quid de iis facto opus esset. Illi commutandas, consentientibus sententiis, judicavere. Idem se et sentire et petere a Concilio plurimi ex Patribus aperte profitebantur. Episcoporum Galliae extant hac de re litterae, quarum sententia est, necesse esse et sine cunctatione faciendum, ut *illae Regulae et universa res Indicis novo prorsus modo nostrae aetati melius attemperato et observatu faciliori instaurarentur*. Idem eo tempore judicium fuit Episcoporum Germaniae, plane petentium, ut *Regulae Indicis.... recenti revisioni et redactioni submittantur*. Quibus Episcopi concinunt ex Italia aliisque e regionibus complures.

Qui quidem omnes, si temporum, si institutorum civilium, si morum popularium habeatur ratio, sane aequa postulant et cum materna Ecclesiae sanctae caritate convenientia. Etenim in tam celeri ingeniorum cursu, nullus est scientiarum campus, in quo non litterae licentius excurrant : inde pestilentissimorum librorum quotidiana colluvies. Quod vero gravius est, in tam grandi malo non modo connivent, sed magnam licentiam dant leges publicae. Hinc ex una parte, suspensi religione animi plurimorum : ex altera, quidlibet legendi impunita copia.

Hisce igitur incommodis medendum rati, duo facienda duximus, ex quibus norma agendi in hoc genere certa et perspicua omnibus suppetat. Videlicet librorum improbatae lectionis diligentissime recognosci Indicem : subinde, maturum cum fuerit, ita recognitum vulgari jussimus. Praeterea ad ipsa Regulas mentem adjecimus, easque decrevimus, incolumi earum natura, efficere aliquanto molliores, ita plane ut iis obtemperare, dummodo quis ingenio malo non sit, grave arduumque esse non possit. In quo non modo exempla sequimur decessorum Nostrorum, sed maternum Ecclesiae studium imitamur; quae quidem nihil tam expetit, quam se impertire benignam, sanandosque ex se natos ita semper curavit, curat, ut eorum infirmitati amanter studioseque parcat.

Itaque matura deliberatione, adhibitisque S. R. E. Cardinalibus e sacro Consilio libris notandis, edere *Decreta Generalia* statuimus, quae infra scripta, unaque cum hac Constitutione conjuncta sunt : quibus idem sacrum Consilium posthac utatur unice, quibusque catholici homines toto orbe religiose pareant. Ea vim legis habere sola volumus, abrogatis *Regulis* sacrosanctae Tridentinae synodi jussu editis, *Observationibus*, *Instructione*, *Decretis*, *Monitis*, et quovis alio decessorum Nostrorum hac de re statuto jussuque, una excepta Constitutione Benedicti XIV *Sollicita et provida*, quam, sicut adhuc viguit, ita in posterum vigere integram volumus.

DECRETA GENERALIA

DE PROHIBITIONE ET CENSURA LIBRORUM

TITULUS I.

De prohibitione librorum.

Caput I.

De prohibitis apostatarum, haereticorum, schismaticorum, aliorumque scriptorum libris.

1. Libri omnes, quos ante annum MDC. aut Summi Pontifices, aut Concilia oecumenica damnarunt, et qui in novo Indice non recensentur, eodem modo damnati habeantur, sicut olim damnati fuerunt: iis exceptis, qui per haec Decreta Generalia permittuntur.

2. Libri apostatarum, haereticorum, schismaticorum et quorumcumque scriptorum haeresim vel schisma propugnantes, aut ipsa religionis fundamenta utcumque evertentes, omnino prohibentur.

3. Item prohibentur acatholicorum libri, qui ex professo de religione tractant, nisi constet nihil in eis contra fidem catholicam contineri.

4. Libri eorundem auctorum, qui ex professo de religione non tractant, sed obiter tantum fidei veritates attingunt, jure ecclesiastico prohibiti non habeantur, donec speciali decreto proscripti haud fuerint.

Caput II.

De Editionibus textus originalis et versionum non vulgarium Sacrae Scripturae.

5. Editiones textus originalis et antiquarum versionum catholicarum Sacrae Scripturae, etiam Ecclesiae Orientalis, ab acatholicis quibuscumque publicatae, etsi fideliter et integre

editae appareant, iis dumtaxat, qui studiis theologicis vel biblicis dant operam, dummodo tamen non impugnentur in prolegomenis aut adnotationibus catholicae fidei dogmata, permittuntur.

6. Eadem ratione, et sub iisdem conditionibus, permittuntur aliae versiones Sacrorum Bibliorum sive latina, sive alia lingua non vulgari ab acatholicis editae.

Caput III.

De Versionibus vernaculis Sacrae Scripturae.

7. Cum experimento manifestum sit, si Sacra Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti, quam utilitatis oriri; versiones omnes in lingua vernacula, etiam a viris catholicis confectae, omnino prohibentur, nisi fuerint ab Apostolica Sede approbatae, aut editae sub vigilantia Episcoporum cum adnotationibus desumptis ex Sanctis Ecclesiae Patribus, atque ex doctis catholicisque scriptoribus.

8. Interdicuntur versiones omnes Sacrorum Bibliorum, quavis vulgari lingua ab acatholicis quibuscumque confectae, atque illae praesertim, quae per Societates Biblicas, a Romanis Pontificibus non semel damnatas, divulgantur, cum in iis saluberrimae Ecclesiae leges de divinis libris edendis funditus posthabeantur.

Hae nihilominus versiones iis, qui studiis theologicis vel biblicis dant operam, permittuntur: iis servatis, quae supra (n. 5) statuta sunt.

Caput IV.

De Libris obscenis.

9. Libri, qui res lascivas seu obscenas ex professo tractant, narrant, aut docent, cum non solum fidei, sed et morum, qui hujusmodi librorum lectione facile corrumpi solent, ratio habenda sit, omnino prohibentur.

10. Libri auctorum sive antiquorum, sive recentiorum, quos classicos vocant, si hac ipsa turpitudinis labe infecti sunt,

propter sermonis elegantiam et proprietatem, iis tantum permittuntur quos officii aut magisterii ratio excusat: nulla tamen ratione pueris vel adolescentibus, nisi solerti cura expurgati, tradendi aut praelegendi erunt.

Caput V.

De quibusdam specialis argumenti libris.

11. Damnantur libri, in quibus Deo, aut Beatae Virgini Mariae, vel Sanctis, aut Catholicae Ecclesiae ejusque Cultui, vel Sacramentis, aut Apostolicae Sedi detrahitur. Eidem reprobationis judicio subjacent ea opera, in quibus inspirationis Sacrae Scripturae conceptus pervertitur, aut ejus extensio nimis coarctatur. Prohibentur quoque libri, qui data opera Ecclesiasticam Hierarchiam, aut statum clericalem vel religiosum probris afficiunt.

12. Nefas esto libros edere, legere aut retinere in quibus sortilegia, divinatio, magia, evocatio spirituum, aliaeque hujus generis superstitiones docentur vel commendantur.

13. Libri aut scripta, quae narrant novas apparitiones, revelationes, visiones, prophetias, miracula, vel quae novas inducunt devotiones, etiam sub praetextu quod sint privatae, si publicentur absque legitima Superiorum Ecclesiae licentia, proscribuntur.

14. Prohibentur pariter libri, qui duellum, suicidium, vel divortium licita statuunt, qui de sectis massonicis vel aliis ejusdem generis societatibus agunt, easque utiles et non perniciosas Ecclesiae et civili societati esse contendunt, et qui errores ab Apostolica Sede proscriptos tuentur.

Caput VI.

De Sacris Imaginibus et Indulgentiis.

15. Imagines quomodocumqe impressae Domini Nostri Jesu Christi, Beatae Mariae Virginis, Angelorum atque Sanctorum, vel aliorum Servorum Dei ab Ecclesiae sensu et decretis difformes, omnino vetantur. Novae vero, sive preces habeant

adnexas, sive absque illis edantur, sine Ecclesiasticae potestatis licentia non publicentur.

16. Universis interdicitur indulgentias apocryphas, et a Sancta Sede Apostolica proscriptas vel revocatas quomodocumque divulgare. Quae divulgatae jam fuerint, de manibus fidelium auferantur.

17. Indulgentiarum libri omnes, summaria, libelli, folia etc., in quibus earum concessiones continentur, non publicentur absque competentis auctoritatis licentia.

Caput VII.

De libris liturgicis et precatoriis

18. In authenticis editionibus Missalis, Breviarii, Ritualis, Caeremonialis Episcoporum, Pontificalis Romani, aliorumque librorum liturgicorum a Sancta Sede Apostolica approbatorum, nemo quidquam immutare praesumat: si secus factum fuerit, hae novae editiones prohibentur.

19. Litaniae omnes, praeter antiquissimas et communes, quae in Breviariis, Missalibus, Pontificalibus ac Ritualibus continentur, et praeter Litanias de Beata Virgine, quae in sacra Aede Lauretana decantari solent, et litanias Sanctissimi Nominis Jesu jam a Sancta Sede approbatas, non edantur sine revisione et approbatione Ordinarii.

20. Libros, aut libellos precum, devotionis, vel doctrinae institutionisque religiosae, moralis, asceticae, mysticae, aliosque hujusmodi, quamvis ad fovendam populi christiani pietatem conducere videantur, nemo praeter legitimae auctoritatis licentiam publicet: secus prohibiti habeantur.

Caput VIII.

De Diariis, foliis et libellis periodicis.

21. Diaria, folia et libelli periodici, qui religionem aut bonos mores data opera impetunt, non solum naturali, sed etiam ecclesiastico jure proscripti habeantur.

Curent autem Ordinarii, ubi opus sit, de hujusmodi lectionis periculo et damno fideles opportune monere.

22. Nemo e catholicis, praesertim e viris ecclesiasticis, in hujusmodi diariis, vel foliis vel libellis periodicis, quidquam, nisi suadente justa et rationabili causa, publicet.

Caput IX.

De facultate legendi et retinendi libros prohibitos.

23. Libros sive specialibus, sive hisce Generalibus Decretis proscriptos, ii tantum legere et retinere poterunt, qui a Sede Apostolica, aut ab illis, quibus vices suas delegavit, opportunas fuerint consecuti facultates.

24. Concedendis licentiis legendi et retinendi libros quoscumque prohibitos Romani Pontifices Sacram Indicis Congregationem praeposuere. Eadem nihilominus potestate gaudent, tum Suprema Sancti Officii Congregatio, tum Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro regionibus suo regimini subjectis. Pro Urbe tantum, haec facultas competit etiam Sacri Palatii Apostolici Magistro.

25. Episcopi aliique Praelati jurisdictione quasi episcopali pollentes, pro singularibus libris, atque in casibus tantum urgentibus, licentiam concedere valeant. Quod si iidem generalem a Sede Apostolica impetraverint facultatem, ut fidelibus libros proscriptos legendi retinendique licentiam impertiri valeant, eam nonnisi cum delectu et ex justa et rationabili causa concedant.

26. Omnes qui facultatem apostolicam consecuti sunt legendi et retinendi libros prohibitos, nequeunt ideo legere et retinere libros quoslibet, aut ephemerides ab Ordinariis locorum proscriptas, nisi eis in apostolico indulto expressa facta fuerit potestas legendi et retinendi libros a quibuscumque damnatos. Meminerint insuper qui licentiam legendi libros prohibitos obtinuerunt, gravi se praecepto teneri hujusmodi libros ita custodire, ut ad aliorum manus non perveniant.

Caput X.

De denunciatione pravorum librorum.

27. Quamvis catholicorum omnium sit, maxime eorum, qui doctrina praevalent, perniciosos libros Episcopis, aut Apo-

stolicae Sedi denunciare; id tamen speciali titulo pertinet ad Nuntios, Delegatos Apostolicos, locorum Ordinarios, atque Rectores Universitatum doctrinae laude florentium.

28. Expedit ut in pravorum librorum denunciatione non solum libri titulus indicetur, sed etiam, quoad fieri potest, causae exponantur ob quas liber censura dignus existimatur. Iis autem ad quos denunciatio defertur, sanctum erit, denunciantium nomina secreta servare.

29. Ordinarii, etiam tamquam Delegati Sedis Apostolicae, libros, aliaque scripta noxia in sua Dioecesi edita vel diffusa proscribere, et e manibus fidelium auferre studeant. Ad Apostolicum judicium ea deferant opera vel scripta, quae subtilius examen exigunt, vel in quibus ad salutarem effectum consequendum, supremae auctoritatis sententia requiri videatur.

TITULUS II.

De censura librorum.

Caput I.

De Praelatis librorum censurae praepositis.

30. Penes quos potestas sit sacrorum bibliorum editiones et versiones adprobare vel permittere ex iis liquet, quae supra (n.° 7) statuta sunt.

31. Libros ab Apostolica Sede proscriptos nemo audeat iterum in lucem edere: quod si ex gravi et rationabili causa, singularis aliqua exceptio hac in re admittenda videatur, id nunquam fiet, nisi obtenta prius sacrae Indicis Congregationis licentia, servatisque conditionibus ab ea praescriptis.

32. Quae ad causas Beatificationum et Canonizationum Servorum Dei utcumque pertinent, absque beneplacito Congregationis Sacris Ritibus tuendis praepositae, publicari nequeunt.

33. Idem dicendum de Collectionibus Decretorum singularum Romanarum Congregationum; hae nimirum Collectiones edi nequeant, nisi obtenta prius licentia, et servatis con-

ditionibus a moderatoribus uniuscujusque Congregationis praescriptis.

34. Vicarii et Missionarii Apostolici Decreta sacrae Congregationis Propagandae Fidei praepositae de libris edendis fideliter servent.

35. Approbatio librorum, quorum censura praesentium Decretorum vi Apostolicae Sedi vel Romanis Congregationibus non reservatur, pertinet ad Ordinarium loci in quo publici juris fiunt.

36. Regulares, praeter Episcopi licentiam, meminerint teneri se, sacri Concilii Tridentini decreto, operis in lucem edendi facultatem a Praelato, cui subjacent, obtinere. Utraque autem concessio in principio vel in fine operis imprimatur.

37. Si auctor Romae degens librum non in Urbe, sed alibi imprimere velit, praeter approbationem Cardinalis Urbis Vicarii et Magistri Sacri Palatii Apostolici, alia non requiritur.

Caput II.

De censorum officio in praevio librorum examine.

38. Curent Episcopi, quorum muneris est facultatem libros imprimendi concedere, ut eis examinandis spectatae pietatis et doctrinae viros adhibeant, de quorum fide et integritate sibi polliceri queant, nihil eos gratiae daturos, nihil odio, sed omni humano affectu posthabito, Dei dumtaxat gloriam spectaturos et fidelis populi utilitatem.

39. De variis opinionibus atque sententiis (juxta Benedicti XIV praeceptum) animo a praejudiciis omnibus vacuo, judicandum sibi esse censores sciant. Itaque nationis, familiae, scholae, instituti affectum excutiant, studia partium seponant, Ecclesiae sanctae dogmata, et communem Catholicorum doctrinam, quae Conciliorum generalium decretis, Romanorum Pontificum Constitutionibus, atque Doctorum consensu continentur, unice prae oculis habeant.

40. Absoluto examine, si nihil publicationi libri obstare videbitur, Ordinarius, in scriptis et omnino gratis, illius publicandi licentiam, in principio vel in fine operis imprimendam, auctori concedat.

Caput III.

De libris praeviae censurae subjiciendis.

41. Omnes fideles tenentur praeviae censurae ecclesiasticae eos saltem subjicere libros, qui divinas Scripturas, Sacram Theologiam, Historiam ecclesiasticam, Jus Canonicum, Theologiam naturalem, Ethicen, aliasve hujusmodi religiosas aut morales disciplinas respiciunt, ac generaliter scripta omnia, in quibus religionis et morum honestatis specialiter intersit.

42. Viri e clero saeculari ne libros quidem, qui de artibus scientiisque mere naturalibus tractant, inconsultis suis Ordinariis, publicent, ut obsequentis animi erga illos exemplum praebeant.

Iidem prohibentur quominus, absque praevia Ordinariorum venia, diaria vel folia periodica moderanda suscipiant.

Caput IV.

De Typographis et Editoribus librorum.

43. Nullus liber censurae ecclesiasticae subjectus excudatur, nisi in principio nomen et cognomen tum auctoris, tum editoris praeferat, locum insuper et annum impressionis atque editionis. Quod si aliquo in casu, justas ob causas, nomen auctoris tacendum videatur, id permittendi penes Ordinarium potestas sit.

44. Noverint Typographi et Editores librorum, novas ejusdem operis approbati editiones, novam approbationem exigere, hanc insuper textui originali tributam, ejus in aliud idioma versioni non suffragari.

45. Libri ab Apostolica Sede damnati ubique gentium prohibiti censeantur, et in quodcumque vertantur idioma.

46. Quicumque librorum venditores, praecipue qui catholico nomine gloriantur, libros de obscenis ex professo tractantes neque vendant, neque commodent, neque retineant: ceteros prohibitos venales non habeant, nisi a Sacra Indicis

Congregatione veniam per Ordinarium impetraverint, nec cuiquam vendant nisi prudenter existimare possint, ab emptore legitime peti.

Caput. V.

De poenis in Decretorum Generalium transgressores statutis.

47. Omnes et singuli scienter legentes, sine auctoritate Sedis Apostolicae, libros apostatarum et haereticorum haeresim propugnantes, nec non libros cujusvis auctoris per Apostolicas Literas nominatim prohibitos, eosdemque libros retinentes, imprimentes et quomodolibet defendentes, excommunicationem ipso facto incurrunt, Romano Pontifici speciali modo reservatam.

48. Qui sine Ordinarii approbatione Sacrarum Scripturarum libros, vel earumdem adnotationes vel cammentarios imprimunt, aut imprimi faciunt, incidunt ipso facto in excommunicationem nemini riservatam.

49. Qui vero cetera transgressi fuerint, quem his Decretis Generalibus praecipiuntur, pro diversa reatus gravitate serio ab Episcopo moneantur; et, si opportunum videbitur, canonicis etiam poenis coerceantur.

Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis habentur nullo unquam tempore de subreptionis aut obreptionis sive intentionis Nostrae vitio aliove quovis defectu notari vel impugnari posse; sed semper validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cujusvis gradus et praeeminentiae inviolabiliter in judicio et extra observari debere, decernimus; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari declarantes, contrariis non obstantibus quibuscumque.

Volumus autem ut harum litterarum exemplis, etiam impressis, manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis, eadem habeatur fides quae Nostrae voluntatis significationi his praesentibus ostensis haberetur.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, ordinationis, limitationis, derogationis, voluntatis

infringere, vel ei ausu temerario contraire. — Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo sexto, VIII. Kalendas Februarias, Pontificatus Nostri decimo nono (1).

A. Card. Macchi

A. Panici Subdatarius

Visa

De Curia I. De Aquila e Vicecomitibus

Loco ✠ Plumbi

Reg. in Secret. Brevium.

I. Cugnonius

---

(1) Nelle Bolle l'anno si computa dall' Incarnazione, e comincia perciò il dì 25 marzo; ecco perchè nella presente Costituzione è posto il millesimo 1896, poichè fu pubblicata, secondo il computo civile, il dì 25 gennaio 1897.

CAPITOLO I

Avvertenze generali per l'interpretazione di questa Costituzione.

1. **Avvertenza prima.** — La Costituzione *Officiorum ac munerum* di Leone XIII è oggidì l'unica legge che governa la materia della proibizione e della censura dei libri, essendo dalla medesima state abolite tutte le altre disposizioni legislative in proposito. Dico l'*unica legge*, perchè, sebbene la Costit. nostra mantenga nel suo vigore, delle antiche disposizioni, la Cost. *Sollicita et provida* di Benedetto XIV, questa puossi omai dire aver forza in quanto è espressamente da quella conservata, e quindi in essa implicitamente contenuta. Da ciò segue che i libri, proibiti secondo le antiche regole dell'Indice, devonc tenersi per permessi, qualora non cadano sotto le nuove disposizioni (Pennacchi in C. *Officiorum et munerum commentatio* n. 39).

2. **Avvertenza seconda.** — Questa Costit. ricava ogni sua efficacia da sè medesima, senza alcun riguardo alle disposizioni anteriori, perchè appunto queste, sì legislative che punitive, furono da essa abrogate e annullate. Pio IX nella C. *Apostolicae Sedis* limitò le sole censure dichiarate (*latae sententiae*) senza però abrogare le leggi antiche che le infliggevano, nè le altre pene che non erano le dette censure; anzi dichiarò che le censure da sè mantenute non solo tiravano la sua efficacia dalla sua medesima Costituz., ma anche dall'autorità degli antichi canoni, in quanto concordassero con la medesima. Leone XIII al contrario, onde

cessare tante difficoltà, questioni ed antinomie, abolendo, come s'è detto, ogni altra legge in proposito, vuole che sola abbia valore la nuova Costituz., da cui soltanto prendono vigore le disposizioni in essa contenute.

3. **Avvertenza terza.** — Questa Costituz. deve interpretarsi con i criterii che da essa medesima si ricavano, sempre per la ragione detta nella precedente avvertenza. Laonde se insorga dubbio quanto o all'intelligenza od all'efficacia od all'estensione di qualche disposizione o vocabolo, pur contenuti nelle antiche leggi, non da queste deve risolversi il dubbio, ma dal fine che il legislatore s'è proposto in questa Costituz. e dal senso ovvio delle parole di essa. Questo però non toglie che, per l'interpretazione dei decreti in essa contenuti, non ci possiamo servire, e non sia utile il servirsi, delle leggi abrogate, onde afferrare bene la forza di alcuna sentenza o vocabolo della medesima, e ciò molto più quando i due testi sieno identici o presso a poco: la ragione è chiara.

4. **Avvertenza quarta.** — Questa Costit. deve interpretarsi *strettamente* per riguardo alle proibizioni in essa contenute; vale a dire, che nel dubbio deve intendersi nel senso più benigno, ossia più favorevole all'esenzione dalla proibizione; e ciò per più ragioni. Primo, perchè da una parte, inducendo peccato in chi non le osserva, coartano l'umana libertà, e dall'altra sono assai difficili ad osservarsi; ora l'umana libertà essendo anteriore alla legge, non può essere infrenata che da una legge certa (Ved. il nostro *Direttorio pratico del confess. novello*, ediz. 5ª, *Cann.* 15° e 16°, pag. 13). Secondo, perchè indirettamente colpisce di una certa pena l'autore e l'editore (S. Alph. *de prohib. libr.* c. V. n. 7). Terzo, perchè scopo di essa è stato appunto di accomodare queste norme proibitive ai bisogni dei tempi e renderle, salvo la loro natura, più miti e benigne, onde fossero più facili ad osservarsi: *incolumi earum natura, efficere aliquanto molliores, ita plane ut iis obtemperare... grave arduumque esse non possit* (Viva, in pr. 15 Alexand. VII n. 10. Arthuri Vermeersch S. I. de Cost. *Officior. ac munerum brevis dissertatio* n. 7. Pennacchi, *l. c.* n. 34. Göpfert, *Moraltheologie* e Génicot, *Theolog. mor.* citati dal Vermeers.).

5. **Avvertenza quinta.** — Con la Costit. *Officiorum* sono per ciò stesso abolite tutte le consuetudini contrarie, come lo dimostrano le seguenti ragioni. Primo, perchè le consuetudini che portassero a non tener conto delle proibizioni contenute in questa Costit. sarebbero irragionevoli, come quelle che volgerebbero in danno delle anime e della Chiesa; avvegnachè dette proibizioni hanno per scopo di tutelare la fede e i buoni costumi, provvedendo con norme facili ed insieme efficaci ai bisogni dei tempi nostri. Secondo, perchè la Costit., mentre dichiara di aver voluto rendere *molliores* le norme in proposito, fa intendere che vuole obbligare tutti e dovunque, poichè appunto, essendo *molliores, iis obtempare nemini* (dunque obbliga tutti) *grave arduumque etc.* Terzo, la Costit. medesima dichiara espressamente al § 45 che *libri ab Apostolica Sede damnati ubique gentium prohibiti censeantur etc.*; dunque intende, se mai, di abolire qualunque consuetudine in contrario, che ammettesse per non proibiti tali libri; e ciò è tanto più vero quanto più si tratta di una legge che introduce un nuovo gius in proposito, abolendo l'antico. Quarto, finalmente la S. C. dell'Indice, richiesta se questa Costit. obbligasse anche i paesi di idioma inglese, ove si stimava che per una certa consuetudine non obbligasse, rispose affermativamente il dì 23 maggio 1898 (*Act. S. Sed.* vol. XXX p. 697). Così con Scavini, *Th. Mor.* ed. 13ª v. IV n. 191, Gury, *Th. Mor.* v. II n. 986, Pennacchi, *l. c.* n. 33, *La Cost. Officiorum brevemente commentata per* M. C. G., pag. 19 *in not.* (1), e Vermeers. *l. c.* n. 5 con Fessler, Arndt, et Genicot citati da lui.

(1) Da ora innanzi citerò questo commento semplicemente così: *La Costituz. Officiorum ecc.* colla pag. respettiva.

CAPITOLO II

Della proibizione dei libri.

6. **Avvertenza prima.** — La proibizione dei libri comprende direttamente tre cose: stampa, lettura, possesso di essi; indirettamente poi il difenderli, venderli, prestarli (*v.* D'Annibale, *Summula theol. moral.* v. III n. 445); nè v'è motivo alcuno per pensare che nella nuova Costituzione Leone XIII abbia voluto restringere il significato della *proibizione* espresso dagli antichi canoni; anzi è chiaro averlo voluto mantenere in tutta la sua estensione, sì perchè altrimenti non si raggiungerebbe il fine inteso, che è di allontanare efficacemente i cristiani dalle prave letture, qualora, proibita semplicemente la *lettura* del libro, si potesse però pubblicare, ritenere, prestare e simili; sì perchè in qualche luogo della Costit. ciò è dichiarato espressamente, come all'articolo 12°: *Nefas esto libros edere, legere aut retinere in quibus etc.*, nè è necessario che il legislatore esprima in ciascheduno articolo della legge ciò che vuole generalmente osservato (Vermeers. n. 11. Pennacchi, n. 38. *La Cost. Officiorum ecc.* pag. 19). *Stampare* è concorrere direttamente e formalmente alla pubblicazione di un libro, come il tipografo, l'editore, l'autore, se ne sia l'editore, oppure se abbia consegnato il suo manoscritto al fine di essere stampato. *Leggere* vuol dire rilevare con l'occhio la parola scritta o stampata intendendone il significato; nè però viola la legge chi o non ne capisce la lingua, o lo sente leggere, perchè ascoltare non è leggere. *Ritenere* nel caso presente s'intende tanto del ritenere presso di sè anche un libro altrui, quanto del ritenere presso altrui un libro proprio. *Difendere* vuol dire tanto

impedire che il libro sia distrutto o consegnato a chi si deve, quanto prendere le difese in qualsiasi modo della dottrina in esso contenuta. *Vendere* è trasmetterlo in proprietà altrui dietro prezzo correspettivo. *Prestare* è darlo altrui per leggere con patto di riaverlo.

7. **Avvertenza seconda.** — La proibizione si estende, *primo*, a tutto il libro, compresa la prefazione, la dedica, l'indice, non già soltanto a quella parte di esso che diede luogo alla proibizione medesima, di guisa però che, se si tolga in un modo o nell'altro (poni, strappandola) detta parte, oppure il volume che contiene l'errore, il libro allora cessa di essere proibito, a meno tratti di proposito di religione, oppure sia condannato in odio dell'autore (S. Alph. *Theol. Mor.* (1) Lib. VII. n. 285. D'Annib. *l. c.* n. 445. Vermeers. *l. c.*); *secondo*, a qualunque nuova edizione del libro ancorché emendata per autorità privata come dichiareremo appresso n. 76: *terzo*, alla versione in qualsiasi idioma, come pure diremo n. 104.

8. **Avvertenza terza.** — Per libri si devono intendere, *primo*, soltanto quelli stampati non manoscritti, si perchè, oggidì almeno, per libri nel linguaggio comune s'intendono quelli e non questi: *nam hodie nomine librorum proprie libri intelliguntur, non manuscripta*, dice S. Alf. *de prohib. libr.* c. V. n. 8, e qui vogliamo attenerci all'interpretazione più stretta; si perchè, i manoscritti essendo di più difficile diffusione, non urge per essi sì fortemente il motivo della proibizione (D'Ann. III. 447. Bucceroni, *Theol. Moral.* v. II pag. 339 n. 4. Vermeers. n. 9. Viva, *ad pr.* 45 Alexand. VII. n. 10); *secondo*, soltanto quelli stampati che formano un certo volume, perchè questi soli nel linguaggio volgare s'intendono per libri, e i teologi e canonisti, a formare un volume, richiedono che questo contenga otto, nove o dieci fogli di stampa (S. Alps. *de prohib.* V. 7. D'Ann. Buccer. Vermeers. *ll. cc.* Pennacchi n. 38); *terzo*, soltanto quelli destinati ad essere *pubblicati*, cioè ad esser messi a disposi-

1) L'edizione che cito è quella completissima pubblicata già dal P. Hermo Redentorista e conforme alla nona edizione di Bassano del 1785, come già avvisai nel *Direttorio pratico ecc.*

zione del pubblico, potendo chiunque acquistarli. (Vermeers. e Pennacchi, *ll. cc.*).

9. **Avvertenza quarta.** — Dietro il detto fin qui segue che non contravviene alla proibizione chi tiene un libro in prestito presso chi ha legittima facoltà di leggerli e ritenerli, colla condizione di non riprenderlo finchè non avrà ottenuta la facoltà, o il libro non sarà stato emendato (S. Alph. VII. 298); nè chi legge fogli staccati da un libro proibito, perchè non sono un *libro* (Buccer. *l. c.* pag. 339. Vermeers. n. 9); nè chi legge opere *litografate* per comodo degli uditori, perchè non possono dirsi *pubblicate* (Vermeers. *l. c.*); nè chi legge opuscoletti per caso rilegati insieme (*miscellanea*), benchè così formino un vero volume, perchè non è formalmente tale, mancando l'unità di concetto; nè chi legge una miscellanea letteraria benchè contenga alcune citazioni o squarci desunti da opere proibite, purchè tali squarci non sieno così numerosi da sembrare piuttosto e rispecchiare l'opera stessa proibita (Vermeers. n. 10); nè il custode di una biblioteca, in cui si conservano libri proibiti, nè (più probabilmente) il bibliotecario che li tiene per chi avesse facoltà di leggerli (Vermeers. n. 11); nè chi vende all'asta, per conto altrui, una biblioteca contenente anche libri proibiti, e molto meno l'ufficiale civile che presiede all'asta medesima (Vermeers. *l. c.*); nè chi legge, cioè percorre coll'occhio libri scritti in lingua sconosciuta; nè chi legge una piccola parte del libro proibito, poni, una pagina, a meno che ivi si contenesse appunto la dottrina erronea (S. Alph. VII. 284. *La Costituz. Officiorum ecc.* pag. 20).

§ I.

Dei libri proibiti degli apostati, eretici, scismatici e di altri scrittori.

10. *Tutti i libri condannati dai sommi Pontefici o dai Concilii ecumenici, prima dell'anno 1600, rimangono proibiti nello stesso modo che prima; tranne quelli permessi da questi decreti generali* (Constitutio Nostra n. 1).

11. **Dichiarazione.** — Questa disposizione perciò non riguarda i libri condannati prima del 1600 dalle Congregazioni Romane; nè quelli degli antichi eretici, come Tertulliano, Pelagio e altri, i quali contenendo errori già cessati non si considerano guari pericolosi, ed erano permessi nell'antica disciplina, alla quale si riferisce la nostra Costit. quando stabilisce che i libri anteriori al 1600 si abbiano per proibiti nello *stesso modo* che prima; nè quelli permessi da questa medesima nostra Costit. benchè prima proibiti, come son quelli di cui si parla negli articoli 5°, 6°, 8° e 10°, conforme si dichiarerà a suo luogo. D'altra parte poi con questo articolo non si deroga in nulla alla condanna dei libri proibiti prima del 1600 dai vescovi o dai concilii particolari, vale a dire che rimangono tuttora proibiti; poichè la nostra Costituzione non si occupa che delle condanne generali.

12. *Sono affatto proibiti i libri degli apostati, eretici, scismatici e di qualsiasi scrittore propugnanti l'eresia o lo scisma, o tendenti a scalzare comecchessia gli stessi fondamenti della religione* (C. N. n. 2).

13. **Dichiarazione.** — Perchè i libri cadano sotto questo articolo, *basta* che sieno scritti da qualsiasi autore, anche cattolico, ossia fin lì creduto tale; ma *richiedesi* che propugnino o che tendano a scalzare come sopra; *nè basta* che trattino semplicemente di religione anche di proposito, fossero pure opere di eresiarchi (purchè consti non contenere alcun che di contrario alla religione cattolica, giusta l'articolo seguente), o che enuncino soltanto qualche proposizione erronea senza propugnarla (Pennacchi, n. 40), come erano proibiti prima in virtù della Reg. II dell'Indice. *Propugnare* l'eresia o lo scisma vuol dire prenderne scientemente il patrocinio, esponendone le pretese ragioni e difendendoli dalle obbiezioni degli avversarii, e ciò di proposito e quale scopo del libro. *Scalzare i fondamenti della religione* vuol dire combattere, non solo le verità primarie dell'ordine naturale, che possono dimostrarsi anche con la ragione, e che S. Tommaso chiama *praeambula ad articulos fidei* (1. p. q. 2. n. 2 ad 1), ma altresì le principali verità della religione, quali sono i motivi di credibilità,

per esempio, i miracoli e le profezie, la genuinità o la divinità della S. Scrittura, l'esistenza o la divinità di Cristo e simili. Tali sono le opere *Vita di Gesù* e *Gli Apostoli* del Renan, o l'*Origine di tutti i culti* del Dupuis, nonchè i libri dei Razionalisti e Positivisti, i quali, non ammettendo che ciò lor dice lo ragione e l'esperienza, per ciò stesso scalzano i fondamenti di ogni religione soprannaturale (*La Costit. Officiorum ecc.* pag. 24. Pennacchi, *l. c.*). *Comecchessia,* cioè che scalzano detti fondamenti in qualsiasi modo e con qualsiasi genere di argomenti; sia con ragioni tratte da qualsiasi scienza (fisica, geologia e simili) o con argomenti sofistici, sia con apparenti ragioni o con ingiurie, sia con serietà o col ridicolo, come fa Voltaire nei suoi libri, sia direttamente o indirettamente (*La Costit. Officiorum ecc.* e Pennacchi, *ll. cc.*). Chi poi sieno *Apostati, Eretici* e *Scismatici* vedasi nel nostro *Commentario pratico delle censure latae sentent.* Cap. II. §§ 1 e 3.

14. *Son proibiti i libri degli acattolici, che trattano di proposito* (ex professo) *di religione, a meno che consti non contenere alcun che di contrario alla fede cattolica* (C. N. n. 3).

15. **Dichiarazione.** — *Acattolici* sono coloro che non appartengono alla Chiesa Cattolica, quantunque possano appartenere a qualche comunità detta cristiana, sia di eretici, sia di scismatici, nè perciò sotto questo nome vanno compresi gl'increduli e gli apostati propriamente detti. Che a questo senso debba restringersi qui la voce *acattolico* si prova sia dal senso ovvio e stretto che si dà comunemente a questo vocabolo, sia da questo stesso articolo, poichè in esso son permessi i libri degli acattolici trattanti di proposito di religione, purchè consti non contenere errore contro la religione cattolica; ora un libro trattante di proposito di religione, scritto da un apostata o da un incredulo, non può non contenere errori contro la religione cattolica, non fosse altro, poni, contro l'istituzione divina della Chiesa cristiana in genere (Pennacchi, n. 41). *Libro di religione* è quello che parla di S. Scrittura, di teologia dogmatica o morale, dei misteri della fede, del culto di Dio e dei Santi, dei sacri riti, dei canoni e simili (S. Alph. VII. 283). *Di proposito,* vale a dire che trattano di reli-

gione, non leggermente o di passata o per caso, ma proprio prendendola per oggetto ed argomento principale della trattazione. *A meno che consti ecc.* Cioè questa immunità da errori contro la fede cattolica deve risultare in modo moralmente certo, per esempio, dalla testimonianza di persone competenti, prudenti e degne di fede; in tal caso soltanto questi libri di acattolici possono leggersi. Quando però, nonostante questa certezza morale, nel decorso del libro il lettore s'imbattesse in sentenze proscritte od eretiche, dovrebbe cessarne subito la lettura; altrimenti da quel punto peccherebbe e soggiacerebbe alle pene relative (Pennacchi, *l. c.*).

16. *I libri dei medesimi autori, che non trattano di proposito di religione, ma solo di passata toccano le verità della fede, per diritto ecclesiastico non s'intendono proibiti, finchè non lo siano per decreto speciale* (C. N. n. 4).

17. **Dichiarazione.** — *I libri dei medesimi autori,* cioè degli acattolici, di cui si è parlato nel paragrafo immediatamente precedente. *Di passata* (obiter), cioè: perchè tali libri sieno permessi per gius ecclesiastico, basta che non trattino di proposito di religione, ancorchè ne tocchino alcun che, sia pur combattendo le verità della fede, o negandole o mettendole in dubbio (Pennacchi, n. 42. *La Costit. Officiorum ecc.* pag. 27). *Per diritto ecclesiastico,* vale a dire: se non restano proibiti per gius ecclesiastico, possono benissimo esserlo nei casi particolari per gius naturale o divino, poichè altrimenti non si capirebbe perchè il legislatore abbia posta tale limitazione; bastava dire *non son proibiti*; escluso il gius naturale e divino, da quale altra legge potrebbero essere proibiti? D'altronde il non essere proibiti per gius ecclesiastico non vuol dire potersi impunemente leggere o permettersene addirittura la lettura; ma vuol dire che la Chiesa lo tollera o a scanso di male maggiore o per impossibilità di ottenere di più (Pennacchi, *l. c.*).

§ II.

Delle edizioni del testo originale e delle versioni non volgari della S. Scrittura.

18. *Le edizioni del testo originale e delle antiche versioni cattoliche della S. Scrittura, comprese quelle della Chiesa Orientale, pubblicate dagli acattolici qualsiansi, benchè appaiano fedelmente ed integralmente riprodotte, sono permesse soltanto a coloro che attendono agli studii teologici o biblici, purchè però nei prolegomeni o nelle note non s' impugnino i dogmi della fede cattolica* (C. N. 5).

19. **Dichiarazione.** — 1.° Per *Testo originale* della S. Scrittura non s'intendono già gli autografi degli scrittori biblici, ma sì quella lingua nella quale i diversi libri furono scritti, cioè l'ebraico o il greco. Le versioni antiche sono per la Chiesa orientale quella dei *Settanta*, di *Aquila*, di *Teodozione* e altre, e per la Chiesa occidentale l'*Antica Itala* e la *Volgata* attribuita a S. Girolamo. 2.° Coteste edizioni, benchè fedelmente ed integralmente riprodotte, se pubblicate da acattolici (eretici o scismatici) sono di regola proibite, e permesse soltanto a chi si applica *agli studi teologici o biblici.* Richiesta la S. C. dell'Indice se per quel *Qui studiis theologicis vel biblicis dant operam* s' intendano soltanto gli uomini dotti in tali materie, o non anzi anche qualsiasi altro che attenda a tali studii ed anche i semplici studenti di teologia o di lingua greca od ebraica, rispose intendersi anche questi ultimi (*S. C. Indic.* 23 maj. e 21 jun. 1898). D'altra parte poi questa permissione si estende a tutti, non solo ecclesiastici, ma anche laici che attendono come sopra, poichè *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus* (Pennacchi, n. 43). 3.° Però onde anche a costoro suddetti tali edizioni vengano permesse *richiedesi* che, sia nei prolegomeni sia nelle annotazioni, non s'impugnino i dogmi della fede cattolica. *Impugnare* non vuol già dire semplicemente negare una verità cattolica, ma sostenere con ragionamenti questa negazione, e perciò propugnarla, com'è chiaro. *I dogmi della fede cattolica.* Si distinguono due specie di verità di fede: quelle di fede

cattolica e quelle di fede teologica. Le *verità di fede cattolica* sono quelle verità solennemente proposte alla credenza di tutta la Chiesa, o perchè chiaramente contenute nella S. Scrittura o nella Tradizione dogmatica, o perchè espressamente definite come tali dalla Chiesa medesima, o perchè contenute implicitamente in altra verità di fede cattolica definita, come è questa: *Dio è morto per me*, contenuta in questa di S. Paolo: *È morto per tutti*; e queste verità diconsi propriamente *dogmi della fede cattolica*, perchè nessuno deve dubitare che sieno state rivelate da Dio. Le *verità di fede teologica* o *divina*, come dicono alcuni, sono quelle che, senza essere proposte a credere dalla Chiesa come dogmi universali, sufficientemente consta esser contenute nella S. Scrittura o nella Tradizione divina, oppure logicamente dedotte, con teologica certezza, da quale dogma di fede cattolica, come sarebbe questa: *Cristo ha il libero arbitrio*, la quale con evidenza di raziocinio è ricavata da queste due premesse di fede: *Ogni uomo ha il libero arbitrio*, e l'altra *Cristo è uomo*, (*v.* Suarez, *de fid.* disp. 3, sect. 10). Or bene, perchè tali edizioni della S. Scrittura siano permesse, occorrre che non impugnino le verità di fede cattolica, quando anche impugnassero quelle di fede teologica; e la ragione si è perchè qui dobbiamo attenerci all'interpretazione più stretta, tanto quanto basti per non rendere frustranea la legge (*v.* Cap. I. *Avv. quarta*). Ma queste edizioni, permesse nelle condizioni sovresposte a chiunque attende agli studi teologici, potranno anche adottarsi per testo di scuola? No, rispose la medesima Congreg. dell'Indice nel citato responso, 21 giugno 1898; e la ragione è chiara: altro è il consultare siffatte edizioni in privato e e altro è prenderle per testo d'insegnamento; sarebbe dar loro autorità nella scuola cattolica e perciò non conveniente a questa, mentre non sono permesse che per via di eccezione. 4.° Le edizioni poi del testo originale e delle antiche versioni fatte da cattolici sono senz'altro permesse a tutti, com'è chiaro.

20. *Nel medesimo modo e alle medesime condizioni si permettono le altre versioni della Bibbia o in latino o in altra lingua non volgare, pubblicate dagli acattolici* (C. N. n. 6).

21. **Dichiarazione.** — Ciò che si è detto dei testi originali e delle versioni antiche, deve applicarsi anche a questo articolo intieramente. Si avverta però che, se tali versioni o in latino o in altra lingua non volgare, pubblicate a bella prima da acattolici, siano poi di nuovo riprodotte da cattolici, questa riproduzione non rimane proibita; mentre rimane proibita una riproduzione fatta da acattolici di tali versioni pubblicate in prima da cattolici; e la ragione si è perchè nell'uno o nell'altro caso si verifica o no la condizione di essere pubblicate da acattolici (Pennacchi n. 44).

§ III.

Delle versioni volgari della Sacra Scrittura.

22. *Mostrando l'esperienza che, se la S. Bibbia in lingua volgare sia indistintamente permessa, ne viene, per la temerità degli uomini, più danno che utilità, perciò tutte le versioni in lingua volgare, anche pubblicate da persone cattoliche, sono onninamente proibite, se non siano approvate dalla S. Sede, o pubblicate sotto la vigilanza dei vescovi con note desunte dai SS. Padri della Chiesa e da dotti scrittori cattolici* (C. N. n. 7).

23. **Dichiarazione.** — Perchè dunque tali versioni volgari, anche pubblicate da cattolici, siano permesse si richiedono più condizioni. Primo, devono essere approvate dalla S. Sede o pubblicate sotto la vigilanza e la cura dei vescovi; cosa che prima non era necessaria, poichè chiunque poteva pubblicare Bibbie in volgare, purchè munite di note opportune (*S. C. Indic.* 13 jun. 1757). Secondo. Dette Bibbie sieno munite di note desunte dai SS. Padri della Chiesa e da dotti scrittori cattolici. Che questa condizione riguardi, non solo le Bibbie pubblicate sotto la vigilanza dei vescovi, ma anche quelle approvate dalla S. Sede, è manifesto per le seguenti ragioni. La Bibbia, per la temerità degli uomini produce più danno che utilità, non solo quando sia falsificata od interpolata, ma ancora, e molto più, quando sia fraintesa o male interpretata, il che è facile assai attesa l'oscurità di molti luoghi di essa;

ma questo pericolo si elimina mediante le note e dichiarazioni opportune; il che vale tanto per le Bibbie approvate dalla S. Sede quanto per quelle approvate dagli Ordinarii; forsechè l'approvazione semplice della S. Sede, senza le note, fa che un passo oscuro non si possa interpretare malamente, o rende chiaro il senso genuino, o insomma fa che non vi siano *quaedam difficilia intellectu, quae indocti et instabiles depravant ad suam ipsorum perditionem* (II. Petr. III. 16)? O queste edizioni approvate dalla S. Sede non possono forse cadere in mano di questi *indocti et instabiles*? Nè si dica che le Bibbie approvate dalla S. Sede possono essere così perfette, vuoi per la fedeltà vuoi per la chiarezza, da eliminare siffatto pericolo di allucinazione, sì perchè, io rispondo, il pericolo non viene dalla inesattezza del testo, ma dalla mala intelligenza di esso, potendo dire con S. Agostino: *Non enim natae sunt haereses, nisi dum Scripturae bonae intelliguntur non bene* (S. Aug. *tract.* 18 in Joa.), sì perchè anche le Bibbie colla semplice approvazione degli Ordinarii possono e debbono essere esatte quanto quelle approvate dalla S. Sede (su ciò anzi deve aggirarsi la prima cura dei Vescovi). Nè si dica pure che *finis legis non cadit sub lege*, qual' è appunto la ragione addotta della allucinazione in materia d' interpretazione, perchè, se questo è vero in quanto è fine estrinseco della legge medesima, non vale però quando il fine s' identifica colla volontà del legislatore, alla quale bisogna anzitutto riguardare più che alla materialità della lettera della legge; ond' è l'assioma: *Is committit in legem, qui verba legis amplectens contra legis nititur voluntatem* (Reg. Jur. 88 in 6°); il che vuol dire: va contro la legge chi, osservando materialmente le parole della legge, non la osserva però nel senso inteso dal legislatore, quale può facilmente capirsi dalla ragione stessa della legge, poichè l'intenzione e la ragione della legge sono come l'anima di essa. (Fr. Anton. Foebei, *De Reg. Jur. Canon.* in Reg. citat.). Ora la ragione della legge e pertanto il senso inteso dal legislatore, cioè di eliminare l'allucinazione in fatto d' interpretazione, tanto vale, come s' è detto, per le Bibbie approvate dalla S. Sede quanto per quelle approvate dai vescovi. Che

poi la Costit. nostra distingua espressamente le Bibbie approvate dalla S. Sede da quelle approvate dai vescovi, non è per escludere dalle prime l'obbligo di apporvi le note, ma per significare che, se prima erano permesse le Bibbie con le note anche senza approvazione di alcuno, oggi invece occorre l'approvazione o della S. Sede o dei vescovi, cioè insomma un'approvazione ecclesiastica. Terzo. Le note debbono essere desunte dai Padri e da dotti autori cattolici, quando riguardino la fede ed i costumi; cosicchè, se ce ne fossero alcune desunte da autori acattolici, le Bibbie dovrebbero tenersi per proibite; mentre le note scientifiche, riguardanti nozioni geografiche, etnografiche, topografiche, archeologiche e simili, possono essere prese anche da autori acattolici, purchè sempre colla debita approvazione; nè si può credere che il legislatore abbia voluto anche queste note scientifiche desunte esclusivamente da autori cattolici, sì perchè si vede bene che, formulando l'articolo, ha avuto l'occhio al Tridentino, sess. IV *De edit. et usu sacror. libror.*, il quale parlava di note riguardanti la fede ed i costumi da desumersi dai Padri, sì perchè oggigiorno col progresso delle scienze naturali molto maggiori illustrazioni possono aversi sulla S. Scrittura, di quello che per il passato, e le quali servono a meglio dichiararla; e queste dichiarazioni moltissime volte si hanno anche dagli studi di tanti acattolici; nè può pure imaginarsi che il Papa abbia voluto impedire questi studi (Pennacchi, n. 45). Quarto, quando perciò queste versioni fossero pubblicate senza saputa del vescovo, benchè fedelmente fatte e munite di note opportune, come sopra, rimarrebbero proibite, poichè è detto *omnino prohibentur nisi etc.* (Pennacchi, *l. c.*).

24. *Son proibite tutte le versioni della S. Bibbia in qualsiasi lingua volgare fatte dagli acattolici quali che siano, e principalmente quelle divulgate dalle Società Bibliche più volte condannate dai Rom. Pontefici, perchè in esse vengono trascurate affatto le saluberrime leggi della Chiesa intorno alla pubblicazione dei sacri libri. Però tali versioni si permettono a quelli che attendono agli studi teologici o biblici, osservando però ciò che di sopra* (art. 5°) *è stabilito* (C. N. n. 8).

25. **Dichiarazione.** — Questo articolo, che è tutto nuovo nè leggevasi nelle antiche regole in proposito, è chiaro di per sè. Soltanto è da osservare che, se la Chiesa permette a chi attende agli studii teologici e biblici siffatte Bibbie, benchè infedelmente tradotte o mutilate (com'è solito), lo fa o per poterle combattere con cognizione di causa, o per qualche opportuno confronto a trionfo della verità, o per altri simili motivi, ma purchè, come sopra all'articolo 5°, nei prolegomeni o nelle note non si contenga alcun che contro i dogmi della fede cattolica; cosa facile in questo caso, perchè le Bibbie protestanti danno il puro testo e niente altro, secondo il principio protestante; ma pure il caso può darsi. La gran *Società Biblica* di Londra, istituita il dì 7 marzo 1804, ha per scopo principale di diffondere Bibbie dovunque e in qualunque idioma, e dall'anno 1804 al 1889 avea diffuso Bibbie in 275 lingue, e sparso 124,000,000 di copie; ed essa fu condannata dai Pontefici Romani, segnatamente da Gregorio XVI con l'Enciclica *Inter praecipuas* dell'anno 1834, diretta a tutti i vescovi dell'orbe cattolico.

§ IV.

Dei libri osceni.

26. *Sono affatto proibiti i libri che di proposito trattano, narrano o insegnano cose lascive ossia oscene, poichè non solo deve preservarsi la fede ma anche i costumi, che facilmente sogliono corrompersi colla lettura di tali libri* (C. N. n. 9).

27. **Dichiarazione.** — Questo articolo è in tutto quasi conforme alla *Regola VII* del Conc. Tridentino, ed è chiaro di per sè. *Trattare di cose oscene* vuol dire toglierle ad argomento principale del libro, o di qualche sua parte, disputandone, difendendole, inculcandole e simili. *Narrare cose oscene* vuol dire descrivere turpi fatti, veri o finti, colle loro circostanze o coi modi usati a compierli, come sono tante novelle o romanzi o racconti lubrici. Quanto ai *racconti erotici*, che trattano di amorazzi o d'infedeltà coniugali, benchè non siano da permettersi, pure non vengono

compresi sotto questo articolo (*La Costit. Officiorum ecc.* pag. 33). *Insegnare cose oscene* vuol dire esporre e spiegare il modo di commettere cose turpi, come sarebbe, quibus artibus mulieres corrumpi, praesertim si adolescentulae, et ad propria desideria pertrahi possint (Pennacchi, n. 47). Quel *di proposito* è spiegato di sopra al n. 15.

28. *I libri di autori classici, come li chiamano, sia antichi sia moderni, qualora sieno infetti da questa stessa macchia di turpitudine, si permettono soltanto, a motivo dell'eleganza o proprietà della lingua, a coloro che ne abbisognano per ragione del loro ufficio o magistero; però per nessun motivo potranno darsi o spiegarsi ai fanciulli o giovani, se non sieno con solerte cura spurgati* (C. N. n. 10).

29. **Dichiarazione.** — Su di questo articolo notisi quanto appresso. 1.° Questi autori classici s'intendono proibiti quando, come nel paragrafo precedente, di proposito trattino di cose oscene; nè basta che ne parlino di passata, poichè non è verosimile che qui la proibizione sia più severa che nell'articolo precedente, di cui questo è un complemento. Quindi non cadono sotto questa proibizione nè l'*Eneide* di Virgilio, nè la *Gerusalemme Liberata* del Tasso, mentre vi cadono *De Arte amandi* di Ovidio e l'*Orlando Furioso* dell'Ariosto (Pennacchi, n. 48). 2.° Per ragione di *uffizio* possono leggerli quelli che sono tenuti a denunciare tali libri, come sono gli Ordinarii, i Nunzii Apostolici, i Rettori delle Università e simili, giusta ciò che è stabilito più sotto al n. 27. Per ragione di *magistero* possono leggerli i maestri e i rettori o prefetti degli studii, per quanto possa essere necessario od utile al loro ministero. Tutti costoro, s'intende, possono leggere questi autori classici, benchè non spurgati, quando tali libri non siano nominatamente posti all'Indice; in tal caso ci vuole permesso speciale (*La Costit. Officiorum ecc.* pag. 34). 3.° Se il Ministero dell'Istruzion Pubblica obblighi i maestri a mettere nelle mani dei giovani studenti autori classici non purgati, questi come dovranno regolarsi? Non sono tenuti di certo a lasciar l'impiego, che sarebbe danno per loro gravissimo; ma debbono astenersi dal leggere mai o spiegare quei passi in cui proprio si contengono cose turpi, perchè

niente gli obbliga a questo, non sarebbe che la loro cattiva volontà; e così questo silenzio o preterizione circa le cose oscene, contenute in quei libri che pur hanno per mano, sarà per i giovani un insegnamento tacito del disprezzo che devono avere per simili cose; anzi devono per grave dovere ammonire gli alunni a non leggere mai tali cose, mettere per questa parte in disistima l'autore, e, all'occorrenza, far sempre conoscere l'orrore per nefandezze tali; il che, a maggior diritto, deve dirsi degli alunni stessi, cioè che potranno, sì, in tal caso, servirsi delle edizioni non spurgate, ma assolutamente interdicendosi la lettura di quei passi che potessero contenere oscenità e nefandezze.

§ V.

Di alcuni libri di argomento speciale.

30. *Son condannati i libri nei quali si dice male di Dio o della B. V. Maria o dei Santi o della Chiesa Cattolica e del suo culto, o dei Sacramenti, o della Sede Apostolica. Alla medesima proibizione soggiacciono quelle opere, nelle quali il concetto dell'ispirazione della S. Scrittura viene pervertito e la sua estensione troppo ristretta. Parimenti sono proibiti i libri, che di proposito vituperano la Gerarchia ecclesiastica o lo stato clericale oppure il religioso* (C. N. n. 11).

31. **Dichiarazione.** — Questo articolo, che è del tutto nuovo, condanna tre categorie di libri. — Quanto alla prima, di quelli cioè che dicon male o screditano come sopra, si osservi che si proibiscono tali libri, siano essi scritti da cattolici o da acattolici; lo facciano essi di proposito oppure di passata, perchè *ubi lex non distinguit etc.*; e d'altronde anche con una parola sola si può dir male gravemente (Vermeers. n. 13. *La Costit. Officiorum ecc.* pag. 35). *Dir male* (detrahitur) qui non s'intende precisamente bestemmiare o negare i dogmi definiti, (quantunque sappia alcun che di eresia o di bestemmia), ma screditare o denigrare la stima delle suddette cose, per esempio: senza

negare addirittura la Provvidenza, dire che, dai mali che sono nel mondo, non è retta; oppure metter in dubbio l'integrità della Vergine, o sforzarsi di attenuare le virtù o i doni dei Santi, o chiamar la Chiesa Cattolica santa per antifrasi e simili. *Culto* qui s'intende l'insieme dei riti che la Chiesa adopra per la manifestazione della religione. *Sede Apostolica* qui si prende non per questo o quel Pontefice, ma per l'autorità, i diritti o i privilegi della Sede Apostolica come istituzione divina; onde non cadono sotto questa proibizione quei libri che dicon male di questo o quel Papa in particolare, sebbene ingiustamente, poichè i singoli Pontefici non costituiscono la Sede Apostolica, ma sì quei libri che dicono, poni il caso, che il Vescovo di Roma si è usurpato il primato, che malamente la Sede Romana si chiama Apostolica e simili. — Nella seconda categoria si condannano quei libri che attaccano l'ispirazione della S. Scrittura. L'*ispirazione*, secondo il concetto cattolico, è quel carisma d'illustrazione e di mozione per cui l'uomo, quale causa istrumentale sotto l'azione divina, scrive soltanto ciò che Dio vuole, in guisa che Dio stesso sia in realtà l'*Autore* di quello scritto: *propterea quod Spiritu Sancto inspirante conscripti* (hi libri) *Deum habent auctorem* (Conc. Vatic. sess. 3. *Const. de fid.* cap. 2). Onde è che l'ispirazione è costituita da tre elementi essenziali: 1.° soprannaturale illustrazione dell'intelletto dello scrittore, onde conosca che cosa voglia Dio che scriva e concepisca l'argomento del libro; 2.° impulso divino che ecciti efficacemente la volontà a scrivere tutto ciò che Dio vuole; 3.° assistenza e direzione divina continuata, per cui lo scrittore sia reso immune da ogni errore, ed esprima fedelmente e convenientemente tutte e sole le verità che Dio suggerisce e vuole (Cornely, *de div. inspirat. commentariolus* n. 4). E questa ispirazione si estende perciò a tutti i libri della S. Scrittura con tutte le loro parti: *libri integri cum omnibus suis partibus... pro sacris et canonicis suscipiendi sunt* (Conc. Vatic. sess. 3. *l. c.*). Or bene in questa parte dell'articolo si condannano quei libri nei quali o si stravolge (*pervertitur*) il concetto dell'ispirazione o si restringe (*coarctatur*) di troppo la sua estensione. *Stravolgono*

il concetto dell'ispirazione quei che riducono l'ispirazione o ad una semplice assistenza divina onde lo scrittore eviti gli errori, come la disse il Iahn (*v.* Cornely, *l. c.*), qual'è quella che Iddio dà ad un concilio ecumenico o al Papa definiente ex cathedra; *oppure* ad una tal quale direzione dello Spirito Santo qualora la necessità lo richieda, come diceva il Bonfrerio (in parte coincide coll'opinione del Iahn), cosicchè in tale ipotesi non si saprebbe mai quali libri o quali parti di un libro fossero veramente ispirati (*v.* Vigouroux, *Manuale biblico* vol. I. c. I. a. 1. n. 12); *oppure* ad una approvazione posteriore dello Spirito Santo medesimo, come dicevano i gesuiti Lessio ed Hamelio, attestante in quel dato libro non esservi alcuno errore, poichè tale attestazione ci accerterebbe dell'immunità da qualsiasi errore, ma non già della divina ispirazione che al tutto mancò (Vigouroux, *l. c.*); *oppure* ad una semplice approvazione della Chiesa, la quale approvando certi libri ed inserendoli nel canone li renderebbe di botto sacri, *non ideo quod sua deinde auctoritate sint approbati* (Concil. Vatic. sess. 3. *l. c.*), mentre è certo che l'approvazione della Chiesa non può fare che sia parola di Dio ciò che nol fu mai. *Ristringono* poi di troppo l'estensione dell'ispirazione quei libri che non ammettono l'ispirazione per tutti i libri della S. Scrittura e per tutte le loro parti. Così la ristringono, non solo i protestanti che l'ammettono soltanto quanto all'esenzione dagli errori più gravi contro la fede od i costumi, oppure in quelle cose che Cristo attribuisce manifestamente all'ispirazione, ma altresì *quei* cattolici i quali pretendevano che l'ispirazione fosse limitata alle sole verità dogmatiche e morali o a ciò che vi ha relazione, nè si estendesse alle comunicazioni naturali contenute nei Libri Santi, potendosi in essi trovare dei leggeri errori storici, geografici, fisici e simili, come tenne l'inglese Holden dottore sorbonico, nel sec. XVII, ed alcuni moderni della cosiddetta *nuova scuola* o *scuola larga* (*v.* Vigouroux, *l. c.* a. 3. n. 19. Cornely, *l. c.*); e *quelli* i quali escludevano dall'ispirazione le questioni scientifiche; e *quelli* che non ammettevano l'ispirazione per gli *obiter dicta*, cioè per certi particolari accennati di passaggio, qual sa-

rebbe il mantello di cui, discorso facendo, parla S. Paolo (II. *Tim.* IV. 13), poichè altrimenti potrebbe estendersi indefinitamente la cerchia di questi *obiter dicta*, e d'altronde i Padri hanno insegnato nella Scrittura tutto essere divino (Vigouroux, *l. c.* n. 22. *La Costit. Officiorum ecc.* p. 37). Non cadono però sotto questa categoria quei libri, i quali (giusta l'opinione comune dei teologi moderni, Vigouroux, *l. c.* n. 15) non ammettono l'ispirazione verbale, cioè che ammettono l'ispirazione la quale si limita alle cose senza estendersi a tutte le parole, come vorrebbero alcuni; poichè chiaro apparisce e dalla varietà di stile, e dalla diversità delle narrazioni di un medesimo fatto, e dalle citazioni non letterali che gli autori del nuovo Testamento fanno del Vecchio, e da altre valide ragioni, che non si può ammettere l'ispirazione verbale, cioè di tutte anche le singole parole della S. Scrittura senza trovarsi di fronte a difficoltà insolubili. Ho detto *di tutte le parole*, poichè questa ispirazione verbale deve ammettersi in due casi: e *quando* il vocabolo è sì assolutamente essenziale per l'espressione del dogma o della verità insegnata, che nessun altro possa render così esattamente il pensiero; e *quando* trattasi di una rivelazione, nel senso stretto, di qualche particolarità, e che questa rivelazione è riferita come tale, per esempio: *Ego sum qui sum*, oppure il nome di Abramo e simili. — Nella terza categoria si condannano quei libri i quali vituperano la gerarchia e le persone ecclesiastiche o religiose. Ma per cadere sotto questa proibizione non basta che lo facciano con qualche espressione incidente, quasi di passata, ma che ne trattino o come argomento principale del libro o almeno in una parte non indifferente del libro medesimo, non potendo altrimenti dirsi che lo facciano *data opera*. Inoltre occorre che vituperino la gerarchia o lo stato clericale o religioso in quanto tali, cioè in quanto istituzione; e però non cadono sotto questa proibizione quei libri che denigrano, per esempio, qualche vescovo, o ecclesiastico, o religioso, ancorchè si trattasse della diffamazione di parecchi, oppure di tutto un Ordine religioso, poichè in tali casi non è l'*istituzione* che si vitupera, ma *alcuni membri* di tale istituzione (Vermeers. n. 13. Pennacchi, n. 49).

32. *È proibito di pubblicare, leggere o ritenere i libri in cui s'insegnano o si commendano i sortilegi, la divinazione, la magia, l'evocazione degli spiriti e altre simili superstizioni* (C. N. n. 12).

33. **Dichiarazione.** — Perchè i libri trattanti delle suddette e simili superstizioni cadano sotto questa proibizione, occorre che le insegnino o commendino. *Insegnare* vuol dire dichiarare le nozioni opportune, somministrare le regole ed indicare il modo onde praticare le suddette superstizioni. *Commendare* vuol dire approvare con espressioni di lode siffatte operazioni superstiziose. Quindi non cadono sotto questa proibizione quei libri che narrano semplicemente fatti superstiziosi, per esempio, di spiritismo, ipnotismo e simili, purchè nè l'insegnino, nè l'approvino, nè li lodino comecchessia; nè quelli che descrivono, sì, il modo di praticare siffatte superstizioni, ma per combatterle, mostrandone la falsità e l'empietà (Pennacchi, n. 50). Quanto alle superstizioni ved. il nostro *Direttorio pratico ecc.* C. VI. § 19.

34. *Son proibiti i libri o scritti, che narrano nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli, o che introducono nuove devozioni, anche sotto il pretesto che siano private, qualora siano pubblicati senza legittima licenza dei superiori della Chiesa* (C. N. n. 13).

35. **Dichiarazione.** — Volendo ben dilucidare questo articolo, occorre dichiararne i diversi membri che lo compongono. I detti libri o scritti sono proibiti *qualora siano pubblicati senza legittima licenza*; cioè son proibiti non già precisamente perchè contengano apparizioni, rivelazioni e simili, false o supposte, oppure nuove divozioni, ma *perchè* e *in quanto* si pubblicano senza la permissione della competente autorità; talchè quando anche le appartenenze suddette fossero vere e le devozioni ottime, pure i suddetti scritti rimarrebbero proibiti qualora mancassero della voluta facoltà. *Dei superiori della Chiesa*, cioè o della S. Sede o dei Vescovi o di qualsiasi altro Ordinario. *Libri o scritti*, vale a dire qualunque stampato o scritto di qualsiasi forma o volume, che venga pubblicato, poichè *ubi lex non distinguit etc.*; quindi anche un qualsiasi opuscolo trat-

tante delle cose suddette. *Che narrano*, cioè quelli scritti che di proposito raccontano tali appartenenze straordinarie; poichè dal contesto appare aver voluto il legislatore colpire quelli scritti che hanno per oggetto principale tali narrazioni; e perciò non cadrebbe sotto questa proibizione nè un libro, avente tutto altro argomento e scopo, che incidentemente parlasse di qualche nuova apparizione o simili, nè un giornale che raccontasse qualcuno dei suddetti fatti prodigiosi, sì perchè un giornale o periodico non può dirsi libro scritto, sì perchè lo fa pure incidentemente tramezzo a tutte le altre materie di cui tratta (Vermeers. n. 14. Pennacchi, n. 51). *Che narrano nuove apparizioni ecc.* Leone XIII ha qui ampliato le disposizioni antiche; per esse si proibiva che si pubblicassero senza approvazione del vescovo fatti miracolosi dei Servi di Dio, di cui non aveva ancora definito nulla la S. C. dei Riti, nè senza la doppia protesta da inserirsi al principio e al fine del libro, come tutto era stato decretato da Urbano VIII. Ora invece, mentre è tolto l'obbligo della doppia protesta, rimane proibito qualsiasi libro o scritto in cui, senza approvazione debita, si narrino apparizioni, profezie e simili appartenenze straordinarie, da cui tante volte viene piuttosto discredito della religione, in quanto che o sono inventate a mal fine, o esagerate da una falsa divozione, o escogitate da una fantasia esaltata, come appunto avvenne e delle famose profezie, rivelazioni e simili divulgate dagl' impostori di Loigny in Francia, condannate già dalla S. Sede per organo del S. Uffizio, 4 luglio 1894; e della pretesa apparizione della Sacra Famiglia presso Patrignano in diocesi di Assisi circa due anni fa; e di quella della Madonna Addolorata di Castelpetroso alcuni anni addietro. *O che introducono nuove devozioni*, cioè suggerendole o persuadendone la pratica. Per *nuove* devozioni devono intendersi devozioni del tutto diverse dalle antiche e dalle approvate, sia perchè abbiano un *oggetto* particolare al tutto diverso da qualsiasi altro già approvato dalla Chiesa, sia perchè si pratichino in un *modo* affatto fuori dell'uso e dello spirito della Chiesa medesima. Ond'è che la Chiesa disapprovò già la divozione intitolata dell'*Amico del sacratissimo Cuor di*

Gesù intendendo di S. Giuseppe; e quella della *Santa Faccia*, in quanto s'intende un culto speciale e distinto al Volto adorabile del Salvatore, come lo proponevano e propagavano certi sacerdoti detti della *S. Faccia* (*Mon. Eccl.* VII. 2. p. 220); e quella intitolata di *Nostra Signora del Sacro Cuore* intesa nel senso che la Vergine esercitasse vero impero sul suo Figliuolo, *quod pie asseri nequit*, come dichiarò il S. Uff. il 23 febbraio 1875; e quella del *Sacro Cuore di Gesù penitente*, condannata dal detto S. U. il 15 luglio 1893; e quella dell'*Orazione per l'impero di Cristo e di Maria Immacolata sopra tutte le creature*; e quella del *Sangue Sacratissimo di Maria*, proscritta, insieme con i libri che ne parlavano, il dì 13 gennaio 1875; e quella degli emblemi del *Cuor di Gesù nell'Eucaristia* ossia del Cuor Eucaristico di Gesù, proscritta il 3 giugno 1891, essendochè il culto del Cuor di Gesù nell'Eucaristia non sia diverso nè più perfetto del culto del Cuor di Gesù o dell'Eucaristia medesima; e quella della *Via Crucis del S. Cuor di Gesù*, nonchè quella del *Rosario di Nostra Signora del S. Cuore*, condannate il 3 aprile 1895. Nuove però non debbono dirsi quelle devozioni che si connettono alle antiche e solo le illustrano o spiegano più chiaramente; nè quelle che, poni, delle preghiere già approvate propongono di formare una novena, un mese e simili (Pennacchi, *l. c.* Vermeers. *l. c.*). *Anche sotto pretesto che siano private*; vale a dire, tali nuove devozioni sono proibite ancorchè si pretendesse di usarne in privato, non in forma pubblica; il che è stabilito giustamente, sia perchè dai pericoli che portano seco tali novità devono guardarsi anche gl'individui, sia perchè, una volta pubblicate tali nuove devozioni per essere praticate privatamente, non è difficile che da curatori di anime poco esperti vengano ammesse anche in pubblico; e quanti ecclesiastici han dato mano, pur con rette intenzioni, a devozioni inette e poco conformi allo spirito della Chiesa! Quanta leggerezza anche oggi, in fatto di rivelazioni, profezie e nuove devozioni! *Se si pubblichino*, cioè qualora detti scritti sieno resi di pubblica pertinenza, di guisa che pervengano o possano pervenire agli orecchi di molti; e perciò non cadrebbe

sotto questo articolo chi un suo stampato e scritto mostrasse a qualcheduno per averne il parere o per altro fine. Ma qui domando: I libri suddetti di devozione, eccetera, stampati prima della Costituzione *Officiorum* devono tenersi per proibiti? Non pare, sì perchè è regola comune che le leggi di per sè non hanno effetto retroattivo, sì perchè, la Cost.ne dicendo *si publicentur*, si vogliono con ciò colpire le pubblicazioni avvenire di tal genere (*Mon. Eccl.* X. 2. p. 116).

36. *Son proibiti i libri, che stabiliscono esser lecito il duello, il suicidio o il divorzio; quelli che trattano delle sette massoniche e di altre simili società e sostengono essere utili nè punto perniciose alla Chiesa e alla civile società; e quelli che difendono gli errori proscritti dalla Sede Apostolica* (C. N. n. 14).

37. **Dichiarazione.** — Questo articolo si divide facilmente in tre parti; ma prima di darne la dichiarazione due avvertenze sono necessarie, riguardanti tutto l'insieme dell'articolo medesimo. La prima è che, onde siano proibiti, i suddetti libri debbono trattare delle suddette materie, non di passata soltanto od incidentemente, ma di proposito o almeno come argomento principale del libro, poichè dal contesto si rileva che appunto son condannati perchè si propongono di dimostrare (*statuunt, contendunt, tuentur*) la liceità o verità dei fatti accennati, quale scopo del libro (Vermeers. n. 13. Pennacchi, n. 52). La seconda è che qui non si fa differenza tra autori cattolici ed acattolici; quali che siano tali autori, i libri rimangono proibiti essendo l'oggetto intrinsecamente cattivo. — Ciò posto, quanto alla prima parte dell'articolo riguardante i duelli, i suicidii e i divorzii, è solo da osservare, che tali libri rimangono proibiti, sia che propugnino tali fatti leciti (*licita statuunt*) di regola generale o per sè stessi, ovvero soltanto in qualche caso, perchè non possono mai essere leciti come intrinsecamente cattivi (*v. Commentar. pratico ecc.* C. III. § 3, ove si parla del duello). — Quanto alla seconda parte, perchè un libro trattante di tali sette sia proibito si richiedono due cose. Primo, deve trattarsi delle sette massoniche o altre simili. Sette massoniche o simili sono tutte e solo quelle che,

come nella C. *Apostolicae Sedis* dice Pio IX, *contra Ecclesiam vel legitimas potestates seu palam seu clandestine machinantur* (v. *Comment. pratico ecc.* C. III. § 4). Quindi in tal novero sono comprese le società dei Carbonari, dei Foniani, dei Mazziniani, dei Nichilisti, degl'Internazionalisti, degli Anarchici, dei Compagni Singolari (*Odd fellows*), dei Figli della Temperanza (*Sons of Temperance*), dei Cavalieri di Pitia (*Knights of Pithias*), tre società di America condannate dal S. U. il 20 agosto 1894, nonchè quella dei Socialisti (Pennacchi, *l. c.* e *La Costit. Officiorum ecc.* p. 42), sia perchè i Socialisti lavorano per distruggere la società attuale, religiosa e civile, sia perchè Leone XIII nella C. *Quod apostolici muneris*, 28 dicembre 1878, chiaramente annovera i Socialisti fra le sette massoniche: *Intelligitis* (parla ai vescovi) *nos de illa hominum secta loqui, qui diversis ac pene barbaris nominibus*, Socialistae, Communistae *vel* Nihilistae *appellantur etc.*; affermando poi che la dottrina dei Socialisti trasse origine dalle sette: *ex ipsis* (sectis) *erumpentem Socialismi pestem*. Per lo contrario non son qui comprese nè le sette puramente religiose, come le sette protestanti, nè quelle sette le quali, sebbene non abbiano un'indole religiosa, pure non si può dire che abbiano il fine delle sette massoniche, quando anche fossero legate da giuramento o fossero al tutto segrete; tali sono la *Società degli accoltellatori* e quella per la *cremazione dei cadaveri*, qualora non siano affiliate alle sette massoniche. Secondo, devono questi libri propugnare (*contendunt*), che tali sette sono utili od almeno innocue alla Chiesa ed alla società; nè basta, per cadere sotto questa proibizione, che ne parlino comunque o tessendone la storia o raccontandone i fatti, ma devono, dirò così, svisarne la vera natura, facendone invece l'apologia. — Quanto alla terza parte diciamo 1.° che ivi si condannano quei libri che difendono (*tuentur*) gli errori proscritti dalla S. Sede; vale a dire, che cercano di dimostrare quali verità le proposizioni proscritte da essa almeno come erronee, in fatto di dogma o di morale, come dichiarò la S. C. dell'Indice, il 23 maggio 1898, riguardo ai libri che propugnavano gli errori condannati dal *Sillabo* di Pio IX; nè basta che tali libri asseriscano

semplicemente questi errori come verità; 2.° che questi errori devono essere condannati o direttamente dal Papa o dal S. Uffizio con approvazione però del Pontefice (Pennacchi, *l. c.*), perchè allora si verifica essere proscritti dalla S. Sede.

§ VI.

Delle Sacre Imagini ed Indulgenze.

38. *Sono affatto proibite le imagini, comunque impresse, di N. S. Gesù Cristo, della B. V. Maria, degli Angioli e dei Santi o di altri Servi di Dio, difformi dal sentimento e dai decreti della Chiesa. Le nuove imagini poi, abbiano o no annesse delle preghiere, non si pubblichino senza licenza dell'autorità ecclesiastica* (C. N. n. 15).

39. **Dichiarazione.** – Sono proibite pertanto le imagini *difformi dal sentimento e dai decreti della Chiesa*, e per tali si hanno quelle che o rappresentassero un falso dogma, o dessero un'idea storta della dottrina della Chiesa, o con procaci apparenze suscitassero idee lascive, o con ornamenti profani distogliessero dallo spirito di devozione e di pietà, come tutto si rileva dal Tridentino, sess. XXV *De Invocat. etc. et Sacris Imaginibus*. Quanto poi alle regole pratiche onde non discostarsi dallo spirito e dai decreti della Chiesa, ci vengono esse fornite, oltrechè dal suddetto Tridentino, da Urbano VIII, CC. *Sacrosancta Tridentina* e *Sanctissimus* e *Coelestis*, nonchè da Ben. XIV C. *Sollicitudini* 1 oct. 1745 e dai *Decreti* apposti già in principio dell'Indice dei libri proibiti, i quali, sebbene non abbiano più forza di legge in quanto tali, pure possono servire di norma direttiva all'uopo (*v.* Ferraris, v. *Imagines*). Si parla qui delle imagini *impresse*; e perciò non son comprese le imagini in pittura e scultura, sia perchè queste non possono dirsi *impresse* con linguaggio proprio e noi dobbiamo attenerci al senso più stretto (*v.* C. I. *Avv. quarta*), sia perchè il legislatore ha voluto ovviare alla celere diffusione d'imagini difformi dal senso della Chiesa, come si fa appunto con imagini impresse, nè può ciò avverarsi

delle pitture e sculture (Pennacchi, n. 53. Vermeers. n. 20). Molto meno sotto il nome d' imagini impresse possono intendersi le *medaglie*, sì perchè le medaglie non s' *imprimono*, ma si *coniano*, sì perchè non si capirebbe come sia stata omessa l'usitatissima parola *numisma* per comprenderle, con inusitata dizione, nel vocabolo imagini (Pennacchi, Vermeers. *ll. cc.*). *Comunque impresse*, cioè impresse in qualsivoglia maniera, o con incisione, o con disegno, o con fotografia, o con litografia, o con fototipia, o altrimenti. *Sono affatto proibite*, cioè son proibite tanto per uso pubblico quanto per uso privato, perchè la ragione suddetta vale in ogni caso (Pennacchi e Vermeers. *ll. cc. La Costit. Officiorum ecc.* p. 48). *Le nuove* (imagini) *poi non si pubblichino senza licenza.* Se delle imagini, impresse prima della presente Costituzione, son proibite soltanto quelle difformi dallo spirito e dai decreti della Chiesa, per le nuove però da imprimersi si richiede il preventivo permesso, ancorchè sieno buone e conformi allo spirito ed ai decreti della Chiesa, ed ancorchè non abbiano annessa nessuna preghiera; sicchè il divieto per questa parte è più rigoroso. Qualora però dette imagini anche recenti, benchè pubblicate senza licenza, non sieno difformi dallo spirito della Chiesa, non sono da considerarsi come proibite, sì perchè non fanno nessun danno alle anime, sì perchè l'obbligo dell'approvazione riguarda solo il proprietario o l'editore, non gli altri, sì perchè, se il legislatore avesse voluto un'assoluta proibizione, anche dopo impresse, lo avrebbe detto, come fa riguardo ai libri narranti nuove apparizioni ecc., ove dice: *si publicentur absque licentia, proscribuntur* (art. 13°), e quindi, *quod non expressit noluisse censendum est* (*La Costit. Officiorum ecc.* pag. 48. Pennacchi, *l. c.*). Pertanto dette imagini nuove, qualora non difformi dallo spirito della Chiesa, possono acquistarsi e ritenersi, sebbene impresse senza approvazione. *Nuove.* Per nuove imagini s' intendono quelle che sono di tipo nuovo, cioè che esprimono un' idea nuova, un concetto nuovo, non già quelle che, sebbene di concetto già conosciuto e tacitamente approvato, pure sono nuovamente impresse; per queste non fa il presente articolo.

40. *È proibito a chiunque di divulgare indulgenze apocrife e dalla S. Sede proscritte o comecchessia rivocate. Quelle che fossero già divulgate, si tolgano di mano dei fedeli* (C. N. n. 16).

41. **Dichiarazione.** — *Apocrife* son quelle indulgenze che non sono state concesse dalla legittima autorità, ma da altri messe fuori e divulgate, per lo più a fine di lucro. *Proscritte*, quelle che furono per qualsiasi ragione condannate dalla legittima autorità. *Rivocate*, quelle che dalla potestà legittima furono annullate, cosicchè non possono più lucrarsi, come se non fossero state mai concesse; e di queste molte se ne annoverano rivocate da diversi Papi (*v.* Ferraris, v. *Indulgentia* art. 4), fra i quali Leone XIII ultimamente con Decr. della S. C. delle Indulgenze del dì 26 maggio 1898 rivocò tutte le Indulgenze di mille anni e più, fossero vere o apocrife. Ciò posto, farò due osservazioni soltanto: la prima, che questo divieto è più semplice e più ampio, di quello che era nell'antica disciplina in proposito, in cui erano condannate solo alcune categorie d'indulgenze; la seconda, che il dovere di togliere di mano dei fedeli le false indulgenze spetta ai pastori delle anime, non ai semplici fedeli; a questi non tocca che a obbedire in proposito, quando i superiori a voce o in iscritto ordinino di rigettare le false indulgenze; però non obbedendo non incorrono in alcuna pena, che la legge non stabilisce (Pennacchi, n. 54).

42. *Qualunque libro, sommario, libretto, foglietto e simili d'indulgenze, in cui si contengano le concessioni di esse, non si pubblichi senza il permesso della legittima autorità* (C. N. n. 17).

43. **Dichiarazione.** — *Libri* d'indulgenze s'intendono le concessioni di esse pubblicate tutte riunite in volume. *Sommarii* sono compendii in cui si registrano le indulgenze, accennando brevemente i decreti relativi, senza citarli alla lettera. *Libretti*, sono quelle pubblicazioni di piccola mole, in cui s'indicano alcune indulgenze, per lo più poche, e talora senza riferire i decreti relativi. *Foglietti*, sono stampati di due o più pagine secondo il sesto di stampa, nei quali si propone una qualche indulgenza e si raccomanda alla pietà dei fedeli. Pertanto nessuno di questi

può stamparsi senza la licenza della competente autorità. Ma chi s'intende per questa competente autorità? Quella che s'intendeva prima della presente Costit. Leonina, la quale non ha voluto apportare alcun mutamento quanto a questo, come dichiarò la S. C. dell'Indice il 7 agosto 1897 rispondendo a un dubbio in proposito. Ora prima di detta Costituzione era questa la prassi: i vescovi davano la facoltà di pubblicare 1.° le indulgenze particolari che risultavano da Breve Apostolico o da Rescritto; 2.° i sommarii delle indulgenze, già pubblicati per autorità della S. C. delle Indulgenze, qualora non vi fosse speciale proibizione di ripubblicarli senza consultare la detta Congregazione. Quanto poi e alle indulgenze generali, cioè quelle che possono lucrarsi dovunque da tutti i fedeli, e a quelle indulgenze particolari non risultanti da Breve Apostolico o da Rescritto, come altresì quanto ai Sommarii non approvati dalla detta Congregazione, siano già pubblicati o da pubblicarsi, non si potevano pubblicare senza la S. C. delle Indulgenze; e la ragione di questa riserva in questo secondo caso, è sì perchè la sola autorità della S. Sede (quanto alle indulgenze generali) può assicurare della loro autenticità i fedeli dell'orbe cattolico, sì perchè i vescovi non potrebbero permettere una tale pubblicazione d'indulgenze non essendo assolutamente certi della loro autenticità (Pennacchi, n. 55). In una parola: i vescovi possono permettere la pubblicazione delle indulgenze particolari soltanto, quando son certi della loro autenticità; negli altri casi, spetta alla S. C. il permetterla. Ma se tali libri o fogli contenenti indulgenze si pubblichino senza la debita licenza, devono tenersi per proibiti? No, per le seguenti ragioni. 1.° Leone XIII abrogando il gius antico, lo volle però mitigato in quelle sanzioni o prescrizioni che credè di conservare; ora nel gius antico non v'era decreto assoluto o generale che stabilisse esser proibito *qualunque* stampato, per quanto innocuo, sol perchè impresso senza la debita licenza; questa sanzione era solo per i libri di qualche argomento speciale. 2.° Presso la S. C. dell'Indice non è solito proibirsi un libro per il fatto solo che è stampato senza la debita approvazione, come attesta il ch. Pen-

nacchi consultore di detta Congregazione dal 1870: il che dimostra nell'antico gius non esservi alcuna legge generale in proposito. 3.° Nè la nostra Costituzione in nessun luogo stabilisce, come regola generale, essere proibito un libro per il fatto solo della omessa approvazione; quando ciò ha voluto lo ha espresso chiaramente come negli articoli 13°, 18°, 20°; e pertanto vale la regola solita: *quod non expressit noluisse censendum est* (Pennacchi, *l. c.*).

§ VII.

Dei libri di liturgia e di preghiera.

44. *Nessuno presuma di mutare alcun che nelle edizioni autentiche del Messale, del Breviario, del Rituale, del Cerimoniale dei Vescovi, del Pontificale Romano, e degli altri libri liturgici approvati dalla S. Sede Apostolica; se ciò avvenisse, queste nuove edizioni son proibite* (C. N. n. 18).

45. **Dichiarazione.** — Secondo l'antica disciplina stabilita specialmente dalle Costituz. di S. Pio V *Quod a nobis* e *Quo primum*, di Clem. VIII *Cum in Ecclesia catholica*, di Urbano VIII *Divinam psalmodiam* e di Ben. XIV *Quam ardenti studio*, erano minacciate gravissime pene, compresa la scomunica *latae sententiae*, a chi nelle edizioni autentiche del Messale, del Breviario e di altri libri liturgici avesse variato alcun che sia aggiungendo sia togliendo; anzi i Breviarii ed i Messali che non portavano la licenza di pubblicazione stampata o al principio o in fine, non potevano nè vendersi nè usarsi; ora invece dalla Costituzione nostra queste pene e queste inibizioni sono abrogate, perchè non ne parla: *quod non expressit noluisse etc.* Epperò secondo il nuovo gius, 1.° per questi libri liturgici non è richiesta approvazione speciale, se non è che si comprendano sotto l'articolo 20° ove si parla dei libri di preghiera (ma mi par difficile); 2.° sono proibiti soltanto quando (abbiano o no l'approvazione) siano difformi dalle edizioni autentiche anche in piccole cose, sia togliendo sia aggiungendo, poichè è detto: *nemo quidquam immutare etc.* (Pennacchi n. 56. *La Costit. Officiorum* ecc. pag. 53).

Edizioni autentiche poi s'intendono quelle approvate dalla legittima potestà, e che perciò fanno autorità.

46. *Non si pubblichino senza revisione ed approvazione dell'Ordinario litanie qualsiansi, tranne le antichissime e comuni che si trovano nei Breviarii, Messali, Pontificali e Rituali, e quelle della B. Vergine solite cantarsi nella sacra Casa di Loreto, nonchè quelle del nome SS. di Gesù già dalla S. Sede approvate* (C. N. n. 19).

47. **Dichiarazione.** — Da questo articolo risulta 1.° che chiunque può pubblicare le Litanie dei Santi, quelle degli Agonizzanti, e altre che si possano trovare nei suddetti libri liturgici, nonchè quelle Lauretane, e quelle del nome SS. di Gesù approvate dalla S. C. dei Riti il 16 gennaio 1886; 2.° che nessuno può pubblicare qualsiansi altre Litanie senza l'approvazione dell'Ordinario; 3.° che stampate però senza questa approvazione, non sono per ciò stesso proibite; 4.° che l'approvazione dell'Ordinario, data a nuove Litanie, fa che possano pubblicarsi e recitarsi in privato, non già che possano usarsi in pubblico e molto meno nel culto liturgico, come risulta anche dal decreto della S. C. dei Riti 18 aprile 1860 (*Act. S. Sed.* XXVIII pag. 67), alla quale appunto bisogna ricorrere a tale effetto.

48. *Nessuno, senza il permesso della legittima autorità, pubblichi libri o libretti di preghiere, di divozione, o di dottrina e d'istruzione religiosa, di morale, di ascetica, di mistica o altri simili, quantunque sembrino fatti per fomentare la pietà del popolo cristiano; altrimenti si abbiano per proibiti* (C. N. n. 20).

49. **Dichiarazione.** — *Libri* o *libretti* di preghiere e di devozione sono quelli che contengono orazioni e altri esercizii di pietà. Libri di *dottrina* e d'*istruzione religiosa* sono quelli che dichiarano le verità religiose, come catechismi, spiegazione dei misteri, dei sacramenti, dei comandamenti e simili. Libri di *morale* son quelli diretti a regolare i costumi; di *ascetica* quelli che danno regola per la perfezione cristiana; di *mistica* quelli che trattano della contemplazione, cioè dei doni straordinarii e soprannaturali (*v.* il nostro *Direttorio pratico ecc.* C. VI. § 4). Ora dunque essendo facile che in simili libri, per male intesa divozione o per

ignoranza, si comprendano falsità, inesattezze ed inezie (come pur troppo succede), con danno tanto più grave delle anime quanto più tali libri corrono per le mani di qualsiasi ordine di fedeli, giustamente la Chiesa ha qui stabilito 1.° che non si pubblichino senza il permesso della legittima autorità, cioè dell'Ordinario del luogo in cui devono essere pubblicati; 2.° che, pubblicati senza un tal permesso, rimangano issofatto proibiti, vale a dire che non possano nè vendersi nè comprarsi nè usarsi, nè in pubblico nè in privato, poichè *ubi lex non distinguit etc.*

§ VIII.

Dei giornali, fogli e libretti periodici.

50. *I giornali, i fogli e i libretti periodici, che di proposito combattono la religione o i buoni costumi, si tengano per proibiti non solo per diritto naturale ma anche per l'ecclesiastico. Attendano gli Ordinarii, ove occorra, ad avvisare opportunamente i fedeli del pericolo e del danno di tali letture* (C. N. n. 21).

51. **Dichiarazione.** — *Giornali* sono stampati che escono ogni giorno sia in uno sia in più fogli e contenenti per lo più d'ogni genere notizie. *Fogli periodici* sono stampati che contengono tante pagine quante ne comporta il sesto adottato, poni: in quarto, in ottavo e simili, e posson essere quotidiani, settimanali e via discorrendo. *Libretti periodici*, sono fascicoli composti di più fogli e perciò di assai pagine e che si pubblicano a tempo stabilito, per esempio, tutte le settimane o tutti i mesi. Ciò posto, dico: 1.° Cotesti stampati son proibiti quando combattono la religione o i buoni costumi; e basta che li combattano disgiuntivamente cioè o l'una o gli altri. *Religione* qui s'intende non soltanto la cattolica, ma qualunque religione, naturale o rivelata, poichè la parola *religione* è generale e quindi abbraccia qualunque vera religione; e d'altronde la Costituzione nostra quando ha voluto parlare della religione cattolica esclusivamente, lo ha detto espressamente, come negli articoli 3° e 5° (Pennacchi, n. 59. Vermeers. n. 18);

perciò detti stampati sono proibiti ancorchè combattano la sola religione naturale. 2.° Debbono combatterla *data opera*, cioè di proposito, a bella posta, a bello studio, nè basta, perchè cadano sotto questa proibizione, che combattano la religione per caso o come di passata (*obiter*), per esempio, in un numero faciente parte di una serie di pubblicazioni, purchè, s'intende, questo numero non sia tale da potersi dire un libro, cioè formato di otto o dieci fogli di stampa, come richiedono i dottori (*v.* C. II. *Avv. terza*); mentre d'altronde è certo che, se la serie di dette pubblicazioni abitualmente combatta la religione od i buoni costumi, ancorchè alcuni numeri per caso siano innocui, questi pure sono proibiti, poichè la proibizione colpisce non i singoli fascicoli o numeri ma la serie formalmente presa, che viene appunto sotto il nome di *periodici* (Pennacchi e Vermeers. *ll. cc.*) 3.° Tali stampati poi sono proibiti, nonchè per gius naturale ma anche per l'ecclesiastico, il che deve intendersi così: per gius naturale siamo obbligati a non leggere tali libri per il pericolo prossimo di ruina spirituale; e perciò quando cessi questo pericolo prossimo o per la dottrina o per la pietà del leggitore, la proibizione naturale per ciò stesso cesserebbe. Ma ecco la legge ecclesiastica che conferma cotesta proibizione anche nel caso in cui cessi il pericolo prossimo, e ciò o per evitare l'illusione nel fatto proprio, o per la presunzione del pericolo che v'è per la generalità dei fedeli, o per altri motivi di ben pubblico; cosicchè la proibizione ecclesiastica è più severa, generale e assoluta di quella della legge naturale (Vermeers. e Pennacchi *ll. cc.*); nè alcuno può sottrarsene senza positivo permesso della Chiesa. Se poi leggendo le effemeridi (non i periodici in fascicoli) propugnanti eresia s'incorra la scomunica vedasi nel citato *Commentario pratico ecc.* C. II. § 2 *Dubb. 1°*.

52. *Nessuno dei cattolici, specialmente degli ecclesiastici, pubblichi alcun che in siffatti diarii o fogli o libretti periodici, a meno che lo richieda un giusto e ragionevole motivo* (C. N. n. 22).

53. **Dichiarazione.** — La ragione di questa proibizione è perchè ciò sarebbe cooperazione formale a opera intrin-

secamente cattiva qual'è giornale siffatto. Si noti che con quel *quidquam* si proibisce l'inserire in siffatti diarii qualunque scritto anche di argomento indifferente, come, per esempio, di scienza, per le ragioni addotte nel nostro *Direttorio pratico ecc.* C. VI. § 35. *Dubb.* 2°. Ciò però può esser permesso quando *lo richieda un giusto e ragionevole motivo*, quale sarebbe: confutare qualche errore contro la religione o i buoni costumi; o smascherare e sventare una calunnia inventata contro di sè o del suo ceto, poni, ecclesiastico; o difendere un innocente giustamente accusato; o screditare un preteso miracolo inventato a qualche malo fine e simili. Ma sarà egli lecito in siffatti fogli inserire manifesti ed annunzi, per esempio, commerciali? Lo crederei, perchè questi annunzii non appartengono alla redazione formale del foglio; sono una pura materialità, in benefizio principalmente dell'inserente, sebbene ne venga un lucro per l'amministrazione del periodico; nè questa inserzione coopera formalmente alla diffusione del periodico medesimo, perchè di certo gli avventori, in generale, non comprano i giornali per gli annunzii, che moltissime volte non guardano neppure, ma per gli articoli e per le notizie politiche e cittadine. D'altronde alle volte è una morale necessità l'inserire questi annunzii, massime nei grandi giornali e più diffusi, essendo la pubblicità l'anima del commercio; senza di essa verrebbero tanti commercianti a risentirne assai, nè sono di regola generale tenuti a subirlo per una cooperazione materiale (*v. Direttorio pratico ecc.* C. VI. § 25. *Pr.* V). E questo risulta dall'articolo stesso; poichè qui si proibisce di pubblicare alcun che in siffatti diarii *senza un giusto e ragionevole motivo*; ma non è forse un giusto e ragionevole motivo la pubblicità necessaria per il commercio e quindi l'evitare un danno grave in proposito? Certo che sì; dunque anche secondo lo spirito dell'articolo ciò può tenersi per permesso (Lehmkuhl, *Th. Mor.* vol. I. nn. 664-65).

§ IX.

Della facoltà di leggere e ritenere i libri proibiti.

54. *Potranno leggere e ritenere i libri proibiti, sia da decreti speciali, sia da questi generali, soltanto coloro che ne avranno avuto opportuna facoltà dalla S. Sede o da quelli cui avrà essa delegato le sue veci* (C. N. n. 23).

55. **Dichiarazione.** — È certo che nessuno può leggere senza licenza i libri proibiti, ancorchè stimi non esservi per lui pericolo di perversione, sì perchè nessuno può assolutamente giudicare che cessi per lui ogni pericolo, sì perchè deve osservarsi la debita obbedienza alla Chiesa, sì perchè altrimenti la proibizione, fondata sulla presunzione del pericolo, diventerebbe frustranea, potendo ognuno stimarsi immune dal pericolo (S. Alph. *de prohib. libr.* V. 1-2). Ciò posto, questo articolo è chiaro, notando solo due cose. La prima, che i vescovi per lo più ottengono dalla S. Sede di permettere ai loro diocesani la lettura dei libri proibiti da essa, con quelle condizioni di cui parleremo dichiarando l'articolo 25°. La seconda, che nella facoltà di leggere i libri proibiti è contenuta per ciò stesso quella di leggere le effemeridi proibite, ma non viceversa; perchè la proibizione di leggere i libri proibiti è più rigorosa, in quanto che questi hanno maggior peso, son più acconci a guastare la fede ed i costumi, e sono di lor natura permanenti, a dir così; mentre che le effemeridi per lo più si leggono per le notizie politiche e civili, non già per approfondare questioni in articoli, i quali molte volte neanche si leggono; nè si comprano, come i libri, per conservarle, ma, lette appena, si adoprano per altri usi; di guisa che, se anche alcuni numeri vengano conservati, mancando i rimanenti, si rendono pressochè inutili (Vermeers. n. 36).

56. *I Romani Pontefici preposero la S. C. dell'Indice per concedere la facoltà di leggere e ritenere qualsiansi libri proibiti. Però della medesima facoltà godono e la Suprema Congregazione del S. Uffizio, e la S. C. di Propaganda Fide per le regioni soggette al suo regime. Questa facoltà compete*

anche al Maestro del Sacro Palazzo Apostolico ma per Roma soltanto (C. N. n. 24).

57. **Dichiarazione.** — Anche questo articolo è chiaro di per sè. Soltanto noterò che chi ottenne dal S. Uffizio o dalla S. C. dell'Indice tal facoltà, può usarne dovunque; chi l'ottenne dalla Propaganda può usarne in tutte le regioni ad essa soggette, a meno che l'abbia limitata a qualche provincia o vicariato o simili (Pennacchi, n. 62). Inoltre è da notarsi che, a costoro suddetti competendo siffatta facoltà come ordinaria, possono delegarla ad altri in modo abituale, come ai Vescovi ed ai Prelati regolari.

58. *I vescovi e gli altri prelati aventi giurisdizione quasi episcopale possono concedere licenza per qualche libro in particolare e soltanto nei casi urgenti. Che se i medesimi abbiano dalla Sede Apostolica ottenuta facoltà generale di dar licenza ai fedeli di leggere e di ritenere libri proibiti, non l'accordino però che con discernimento e per giusto e ragionevole motivo* (C. N. n. 25).

59. **Dichiarazione.** — Per questi *Prelati aventi giurisdizione quasi episcopale* s'intendono coloro i quali hanno giurisdizione affatto indipendente dal vescovo sul clero e il popolo di un determinato luogo, quantunque incluso, poni caso, nella diocesi di altro Ordinario, come sarebbe l'Abate di Montecassino. Quindi non vanno compresi nè i superiori regolari che hanno giurisdizione soltanto sui loro religiosi, nè quegli Abati che possono avere giurisdizione, oltrechè sui loro monaci, anche su un certo clero secolare, ma che non hanno alcun popolo soggetto, poichè il clero solo non viene sotto il nome *di fedeli*, per i quali il legislatore accorda tal facoltà, come ben ragiona il ch. Pennacchi, n. 63. Però può dare tal licenza non solo il Vicario Capitolare a Sede vacante, perchè ha la giurisdizione vescovile, ma anche il Vicario generale, non in quanto è prelato avente giurisdizione, ma in quanto costituisce un sol tribunale col vescovo ed ha con lui la medesima giurisdizione. Costoro possono dar licenza *per qualche libro in particolare*, cioè per qualche opera determinata secondo il bisogno, ancorchè non abbiano facoltà dalla S. Sede di dare simili licenze, come, per esempio, per leggere qualche

opera del Savonarola, la *Vita di Gesù* del Renan, il *Gesuita moderno* e simili. Ma lo possono *soltanto nei casi urgenti*, cioè nei casi di gran necessità, come son quelli nei quali da una parte non può taluno compiere quel che è necessitato a fare senza la lettura del tal libro proibito, e dall'altra non v'è tempo di ricorrere a Roma; il che si ammetteva già dai teologi per giusta epicheia (S. Alph. *de prohib. libr.* c. V. n. 2. Bonacina, *de censur.* disp. 2. q. 5. p. 4. n. 10); così se un giovane abbisognasse di un tal libro proibito per subire un esame fra oggi e domani, senza poter ricorrere a Roma, il vescovo potrebbe permetterglielo. *Con discernimento.* Questo discernimento (*delectu*), con cui i prelati, che abbiano ottenuto dalla S. Sede la facoltà generale di permettere la lettura dei libri proibiti, debbono usarne, riguarda le persone cui l'accordano; il che importa 1.° di non concedere tal facoltà a chiunque indistintamente la chiedesse, 2.° di non accordarla che a persone dotte od erudite, quando si tratti di dar licenza di leggere un libro proibito qualunque, 3.° di non accordarla che a persone dotte, pie ed eminenti (*praestantiores*) nello zelare gl'interessi della fede, quando si tratta di libri propugnanti l'eresia o lo scisma, o scalzanti gli stessi fondamenti della religione, 4.° di non accordarla a nessuno quanto ai libri di proposito osceni; come tutto ciò risulta dalle nuove facoltà accordate in proposito ai vescovi dopo la promulgazione della nostra Costituzione; notando inoltre che queste norme di discernimento, quanto alla sostanza, non sono in libertà del prelato, quasi possa o no attenervisi, ma sono condizioni assolute, richieste per usare legittimamente della facoltà: *certis servatis conditionibus* (*v.* Pennacchi, n. 63). Nel dubbio poi se si verifichino o no le condizioni volute per dare tale licenza, potrà pur darla il prelato, poichè questa facoltà, benchè delegata, essendo un vero privilegio, deve interpretarsi largamente (*v.* S. Alph. *de priv.* C. I. n. 7). *Per giusto e ragionevole motivo.* Per accordare tal licenza non bastano le condizioni, dirò così, subiettive di probità, dottrina e simili, ma ci vogliono anche quelle obiettive prese dai motivi estrinseci alla persona che la chiede; cosicchè, se queste mancano, quelle sole non valgono per

la licenza. Motivi giusti e ragionevoli possono essere: il desiderio per una persona erudita di accrescere le proprie cognizioni in utilità propria o altrui; la necessità, per esempio, per un professore di lettere di preparare meglio le proprie lezioni mediante la lettura di libri proibiti, il che non potrebbe altrimenti; la necessità, per un professore di scienze o per uno scrittore di periodici polemici, di conoscere i libri contro la fede onde meglio combattere gli errori, e via discorrendo.

60. *Nessuno di coloro che abbia avuto dalla S. Sede la facoltà di leggere e ritenere libri proibiti, può per ciò stesso leggere e ritenere qualsiansi libri o effemeridi proibite dagli Ordinarii dei luoghi, tranne che nell'indulto apostolico sia espressa la potestà di leggere e ritenere libri proibiti da chiunque sia. Si rammentino di più quelli che hanno ottenuto licenza di leggere i libri proibiti, che sono legati da grave precetto di custodire talmente siffatti libri, che non capitino in mano di altri* (C. N. n. 26).

61. **Dichiarazione.** — Già la S. C. dell'Indice, sotto il dì 6 dicembre 1895, aveva dichiarato, conforme insegnano i teologi, che chi ha la licenza generale di leggere i libri posti all'Indice, non per questo può leggere quelli proibiti dagli Ordinarii senza la costoro licenza; ora la nostra Costituz. ne fa un canone in proposito, chiaro di per sè. L'obbligo poi *di custodire siffatti libri* è sotto pena di grave peccato. A questo avvertano bene specialmente i bibliotecarii, onde tenere siffatti libri in scaffali separati e chiusi, nè darli inconsultamente a chi non si deve. Qui ora si presenta un dubbio: i Regolari esenti sottostanno alla proibizione di libri fatta dagli Ordinarii? Benchè qualche teologo moderno, come il Vermeers. *l. c.* n. 12, dica di no, pure la sentenza affermativa col ch. Pennacchi è moralmente certa, nè la contraria la credo punto sicura in coscienza, e ciò per le seguenti ragioni. 1.° La ragione per cui e il Pontefice ed i vescovi proibiscono i libri si è perchè tendono a corrompere la fede od i buoni costumi; ora dunque se per questa ragione i Regolari sottostanno alla proibizione della S. Sede, devono sottostare pure a quella dei vescovi; forsechè l'esenzione porta il privilegio di

esporsi alla perdita della fede o del buon costume? Sarebbe assurdo il dirlo. D'altronde tutti i teologi ammettono che anche i Regolari esenti sottostanno all'autorità dei vescovi in ciò che spetta alla fede; ma la proibizione di un libro perchè combatte la fede ed i buoni costumi è cosa appartenente alla fede, com'è chiaro; dunque vi sottostanno anche i detti Regolari. 2.° Pio IX nella Lettera inviata ai vescovi sotto il dì 24 agosto 1864, e che comincia *Inter multiplices*, dopo aver dichiarato che i vescovi possono per *autorità propria* proscrivere i libri nocivi, aggiunge che li communisce anche dell'autorità di Delegati della S. Sede, onde nessuno col pretesto di mancanza di giurisdizione o di altro apparente motivo (*quaesito colore*) si sottragga dalla loro potestà in proposito; ma chi sono costoro che potrebbero pretessere tali falsi motivi per sottrarsi dall'autorità dei vescovi in proposito? non certo i laici nè il clero secolare; dunque sono i Regolari esenti, che pertanto Pio IX con questo giudicò sottoposti alla proibizione dei libri fatta dai vescovi. 3.° Leone XIII in questa medesima Costituz. *Officiorum* comanda che alle regole in essa stabilite *i cattolici di tutto il mondo si sottomettano religiosamente*; e sotto il nome di *catholici homines* non son forse compresi tutti, laici, clero secolare e clero regolare? Ora fra le regole da lui stabilite v'è che chi ha ottenuto dalla S. Sede la facoltà di leggere i libri proibiti, non per questo può leggere quelli proibiti dagli Ordinarii (art. 26°), a meno che nell'indulto apostolico sia ciò concesso espressamente; dunque i Regolari, pur ottenendo di leggere i libri proibiti dalla S. Sede, non hanno per ciò stesso la facoltà di leggere quelli proibiti dagli Ordinarii; che di più chiaro? dunque sottostanno a questa proibizione (Pennacchi, n. 67). Anzi questo autore dichiara che avendo interrogato su di ciò chiarissimi Professori di diritto canonico e gli stessi superiori dei Regolari, tutti dichiararono doversi ritenere in pratica questa sentenza, ed è così.

§ X.

Della denunzia dei cattivi libri.

62. *Quantunque sia dovere di ogni cattolico, massime di quelli che eccellono per dottrina, denunziare i libri perniciosi ai vescovi od alla Sede Apostolica, ciò però appartiene per titolo speciale ai Nunzii, ai Delegati Apostolici, agli Ordinarii dei luoghi ed ai Rettori delle Università fiorenti per lode di dottrina* (C. N. n. 27).

63. **Dichiarazione.** — Questo obbligo della denunzia è grave e di giustizia per i vescovi e per gli altri cui compete d'uffizio come sopra, essendo obbligati ad eliminare dalle loro greggie i pascoli velenosi. Per i semplici fedeli è di pura carità, la quale obbliga quando vi sia pericolo vero e grave, e la denunzia non possa o non voglia farsi da altri, nè d'altronde vi sia per il denunciante grave danno (*La Costit. Officiorum ecc.* pag. 66. Pennacchi, n. 65).

64. *È bene che nel denunziare i libri cattivi non solo s'indichi il titolo del libro, ma altresì, per quanto è possibile, si espongano i motivi per cui si crede il libro degno di censura. Quelli che poi riceveranno la denunzia abbiano per sacro dovere di mantenere segreti i nomi dei denuncianti* (C. N. n. 28).

65. **Dichiarazione.** — *È bene*; il che vuol dire che non avvi obbligo di precetto ma di convenienza (*expedit*) esporre i motivi per cui si denunzia un libro, come già insinuò Ben. XIV, C. *Sollicita* § 8, anche per far vedere che la denunzia non è fatta nè senza fondamento per parte del libro, nè senza ponderazione per parte del denunciante. Ben inteso poi che chi denunzia, unitamente al memoriale di denunzia, deve presentare una copia del libro denunziato, senza che la denunzia non avrebbe corso. È obbligo poi, sotto pena di peccato grave, di chi riceve la denunzia, di *mantenere segreti i nomi dei denuncianti* come lo detta il gius naturale: oltrechè poi tutti i membri della S. C. dell'Indice sono astretti dal giuramento di serbare il segreto per tutto ciò di cui si tratta nella Congregazione, giusta ciò che dice Ben. XIV nella citata Costituz. § 12.

66. *Gli Ordinarii, anche come Delegati della Sede Apostolica, si studino di proibire e togliere dalle mani dei fedeli i libri ed altri scritti nocevoli stampati o diffusi nella loro diocesi. Rimettano al giudizio Apostolico quelle opere o quei scritti, che richiedono un più minuto esame, e per i quali, per ottenerne un salutare effetto, sembri richiedersi la sentenza della suprema autorità* (C. N. n. 29).

67. **Dichiarazione.** — I vescovi hanno di autorità propria facoltà di proibire i libri nocevoli, poichè hanno il dovere di eliminare i cattivi pericoli dalle loro greggi; però la Costituzione nostra li munisce in questo anche di autorità delegata: *etiam tamquam delegati Sedis Apostolicae*; ma qual'è il significato di questa delegazione se essi hanno in ciò l'autorità ordinaria? Questa delegazione non è data già quasi per supplire, ove occorra, al difetto di autorità dei vescovi, ma anzi per sostenerla, inquanto che, se qualcuno osasse contrastare al vescovo la facoltà di proibire qualche libro, e perciò ne vilipendesse il decreto con un pretesto o con l'altro, il Pontefice dichiara che in tal caso egli sopravviene col delegargli la sua autorità, non per questo o quel caso in particolare, ma per l'esercizio ordinario dell'ufficio episcopale, onde tutti siano tenuti ad eseguire la sentenza vescovile in ogni caso; come dichiara benissimo il ch. Pennacchi, n. 67, secondochè risulta anche da documenti della S. Sede, che egli cita e riporta. *Libri e scritti nocevoli*; cioè possono e devono proibire qualunque stampato manifestamente nocivo, vale a dire, prima di tutto quelli che *fidem moresque directe impetunt*, come rescrisse la S. C. dell'Indice a tutti i vescovi il 2 aprile 1873; e poi qualunque libro o stampato che, a giudizio dell'Ordinario, sia manifestamente pernicioso, sotto qualsiasi altro aspetto; e finalmente quelle proposizioni o opinioni, che si accostano davvicino alle proposizioni condannate, perchè per ciò stesso sono pericolose. Quindi non potrebbero condannare un libro, che contenesse opinioni dubbie, cioè disputabili o dalla Chiesa tollerate; poichè, se per regola di censura anche la stessa S. C. dell'Indice deve avere dinanzi agli occhi *Ecclesiae sanctae dogmata et communem catholicorum doctrinam*, quale si ricava dai decreti dei Con-

cilii ecumenici, dalle Cost. dei Rom. Pontefici e dal consenso dei Padri e dottori cattolici, come dice Ben. XIV C. *Sollicita* § 17, molto più i vescovi, anche per non mettersi nel caso di veder cassata la loro sentenza quando vi fosse appello (Pennacchi, *l. c.*). *Pubblicati o diffusi*; cioè possono e debbono, per quanto è loro possibile, proibire i libri e altri scritti stampati, non pure nella loro diocesi, ma anche altrove, magari col permesso di altro Ordinario, e poi diffusi nella loro diocesi, e di qualsiasi autore, sia estraneo alla diocesi, sia esente dalla loro giurisdizione (Vermeers. n. 12); e perciò questo obbligo lor non corre quando simili stampati, venuti da altra diocesi, non siano largamente sparsi (*diffusa*) nella loro diocesi, ma solo in piccolo numero. Finalmente gli Ordinarii hanno l'obbligo di denunziare i libri nocivi alla S. Sede in due casi. Il primo è quando un libro *richiede un esame più minuto*, o perchè tratta di cose le più difficili o di nuovo stampo, dirò così, o perchè tratta di cose comuni, sì, ma con metodo più specioso o con argomenti tratti dai progressi moderni delle scienze fisiche, o perchè il libro è di persona a loro superiore, per esempio, del metropolitano, o per simili altri motivi. Il secondo caso è quando *ad ottenere un salutare effetto* si crede necessaria la sentenza dell'autorità superiore, cioè quando si crede che un libro, condannato dalla S. Sede, sarà più facilmente arrestato nel suo corso, od almeno la condanna colpirà con più autorità e più efficacia di effetto; per esempio, se si trattasse di un libro di un altro vescovo o di persona di grande autorità nel mondo letterario e dotto. Fu chiesto se gli Ordinarii negando, dopo il compiuto esame, licenza di pubblicare un libro, debbano indicare all'autore le ragioni della negata licenza; e la S. C. dell'Indice rispose il 3 settembre 1898: *Affirmative, si liber videatur correctionis, seu expurgationis esse capax*; cioè quando vi fosse qua e là qualche errore, tolto il quale, il libro diverrebbe innocuo; poichè se il libro fosse o tutto viziato nel suo argomento, putacaso, la *Vita di Gesù* del *Renan*, o tutto infarcito di errori, non sarebbe da correzione ma da totale distruzione.

CAPITOLO III

Della censura dei libri.

68. **Avvertenza prima.** — La censura dei libri è il giudizio che l'autorità competente porta sulla conformità o dissonanza di un libro dalle regole della verità, e per il quale viene a determinarsi quello che contiene di buono o di nocivo; e quindi se debba proibirsi o no. Laonde la censura è la causa della proibizione, se avvenga.

69. **Avvertenza seconda.** — La censura ecclesiastica dei libri deve compiersi da quelli a cui di diritto si spetta di dar licenza per la pubblicazione di un dato libro, poichè altrimenti da una parte questa pubblicazione sarebbe illegale ed illecita, avendo la nostra Costituzione stabilito da chi debbano alcuni libri essere approvati o no, e dall'altra senza questa previa censura nessuno può determinare se il libro debba essere permesso o proibito.

70. **Avvertenza terza.** — Quando, dopo l'esame di un libro, questo viene rilasciato senza alcuna censura (*dimittitur*) della S. C. dell'Indice, non per questo s'intende approvato, ma soltanto che non viene proibito: *opus quod dimittitur non prohiberi*, come dichiarò la stessa S. C. il 21 giugno 1880. Dal che segue, dice lo Zigliara (*v.* Scavini, I. 341) che la Chiesa può, assolutamente parlando, ritornare sopra di un libro già dimesso o permesso, e pronunciare il giudizio proibitivo. Nel qual caso il secondo giudizio non riformerebbe il primo, ma tutti e due sussisterebbero; sta il *dimittatur* perchè dettato dalla conoscenza e dalla prudenza dell'*hinc et nunc*; sta la proibizione posteriore, perchè l'*hinc et nunc* hanno mutato così rispetto alla conoscenza come riguardo alla prudenza.

71. **Avvertenza quarta.** — L'esser un libro stato rilasciato senza censura, come s'è detto, anche dopo lunghi esami compiuti dalla S. C., non vuol già dire nè che sia immune da errore contro la fede ed i costumi, nè che non possa senza temerità impugnarsi sì filosoficamente che teologicamente, come dichiarò pure la medesima Congregazione sotto il dì 5 dicembre 1881, e come conseguita dal detto nell'avvertenza precedente. Se la condanna, dice ancora giustamente lo Zigliara *l. c.*, suppone la certezza dell'errore, la *non condanna* non suppone certo la certezza che l'errore non esista, perchè questo anche conosciuto può essere tollerato, come si tollera il male; od anche (e a ciò si badi) perchè l'errore è solamente sospettato o dubbio, e prudenza, per non dire giustizia, vuole che non si condanni sino a che si acquisti la certezza che l'errore medesimo esiste.

72. **Avvertenza quinta.** — Quei libri, per cui non è richiesta la censura preventiva, possono addirittura stamparsi senza bisogno di licenza, perchè appunto la censura non è richiesta che in ragione dell'approvazione; ossia la facoltà di concedere la pubblicazione è l'effetto della censura preventiva; dunque, tolta la causa, sparisce anche l'effetto. Inoltre più sotto, art. 42°, si stabilisce che gli ecclesiastici, senza prima consultare l'Ordinario (*inconsultis eorum Ordinariis*), non possono pubblicare neppure opere di scienze meramente naturali, benchè, nè anche a riguardo di essi, sia per questo richiesta la censura; dunque quelli che non sono ecclesiastici, non tenuti a questo atto di sommissione, possono stampare addirittura senza alcuna licenza; dunque quei libri, per cui non è richiesta la censura preventiva, possono stamparsi senza licenza alcuna (Pennacchi, n. 78).

§ I.

Dei prelati preposti alla censura dei libri.

73. *Da ciò che è stato detto di sopra* (art. 7°) *apparisce chiaro chi abbia la potestà di approvare e permettere le edizioni e le versioni della S. Bibbia* (C. N. n. 30).

74. **Dichiarazione.** — Questo articolo riferendosi all'articolo 7°, rimandiamo il lettore a ciò che ne è stato detto al n.° 23. A questo aggiungerò soltanto che ricorrendo alla S. Sede per la censura e l'approvazione delle edizioni e versioni della S. Bibbia, occorre rivolgersi o alla S. C. dell'Indice od al S. Uffizio (*La Costit. Officiorum ecc.* pag. 71).

75. *Nessuno abbia ardire di dar nuovamente alla luce i libri proscritti dalla Sede Apostolica; che se, per grave e ragionevole motivo, sembri doversi fare in ciò qualche singolare eccezione, ciò però non si farà mai se non dopo ottenuta licenza dalla S. C. dell' Indice, ed osservando le condizioni da essa prescritte* (C. N. n. 31).

76. **Dichiarazione.** — Due avvertenze sole. La prima, che qui si parla della ristampa dei libri proibiti, non dalle regole generali di questa Costituzione medesima, ma da decreti speciali della S. Sede o posti nell'Indice, e ciò per le seguenti ragioni: 1.° perchè la dizione *ab Apostolica Sede proscriptos* implica una proibizione così determinata e indubitata che nessuno ne possa dubitare; il che non può dirsi dei libri compresi nelle regole generali di proibizione, essendochè di essi nè è stato emesso un giudizio concreto e determinato, nè perciò puossi dire che sia dichiarata la loro pravità; 2.° perchè la proibizione dovendosi interpretare strettamente, come odiosa (*v.* C. I. *Avv. quarta*), dobbiamo nel dubbio attenerci al minimo della proibizione medesima, tanto per non rendere frustranea la legge; 3.° perchè se qui si parlasse della ristampa dei libri compresi nelle proibizioni generali si darebbe luogo facilmente ad angustie di coscienza in determinare quei libri (Pennacchi, n. 69. *La Costit. Officiorum ecc.* pag. 71). La seconda avvertenza è che questa ristampa vien proibita, senza il debito permesso, ancorchè il libro fosse condannato colla formula *donec corrigatur* e fosse realmente spurgato, mentrechè prima un tal libro, così purgato, potea ristamparsi senz'altro col permesso dell'Ordinario, come dichiarava l'Istruzione di Clemente VIII *De correct. libror.* § 1.

77. *Non si possono pubblicare, senza il permesso della S. C. dei Riti, quelle cose che comunque sia appartengono alle cause delle beatificazioni e canonizzazioni dei Servi di Dio* (C. N. n. 32).

78. **Dichiarazione.** — Questo riguarda gli atti processuali; cioè vien proibito di pubblicarli senza la voluta licenza, mentre le dette cause son tuttora pendenti, ossia finchè non è ancora pronunziato il decreto di beatificazione o canonizzazione; questo pubblicato, cessa per questa parte la detta proibizione, poichè dopo eseguita la canonizzazione non militano più le ragioni che militavano per lo innanzi; e dico *per questa parte*, non perchè si possano allora pubblicare da chiunque, ma sì col permesso di chi si spetta, senza bisogno di ricorrere alla S. Congregazione (Pennacchi, n. 69).

79. *Lo stesso deve dirsi delle Collezioni dei decreti delle singole Congregazioni Romane; queste Collezioni cioè non possono pubblicarsi, se non dopo ottenuta la licenza, e osservando le condizioni prescritte dai moderatori di ciascheduna Congregazione* (C. N. n. 33).

80. **Dichiarazione.** — La ragione di questo articolo è chiara: perchè non si pubblichino decreti o spurii o rivocati, com'è successo tante volte, rimanendo per questo ingannati vescovi e fedeli. Ma si noti che qui si parla di *Collezioni*, cioè di quelle *Raccolte*, che ordinatamente contengono tutti o una gran parte dei decreti o delle decisioni emanate dalle varie Congregazioni; e che perciò fanno autorità per i diversi casi sciolti o definiti dalle medesime. Quindi in questa proibizione non son compresi quei libri o periodici che pubblicano questo o quel decreto od anche alcuni decreti di questa o quella Congregazione, perchè ciò non può dirsi *Collezione*. Qualora poi queste Collezioni sieno pubblicate senza licenza dei suddetti moderatori, saranno per ciò stesso proibite? No, perchè la Costituzione non le dichiara per ciò stesso proibite; dice che non si debbono pubblicare senza la voluta licenza, non altro. Così pure qualora taluno, ottenuta la voluta licenza di pubblicare una qualche collezione, non ne osservasse le condizioni imposte, la collezione non rimarrebbe per ciò stesso proibita, perchè la legge non fa menzione di siffatta proibizione in questo caso, nè dà ai moderatori delle Congregazioni la facoltà di proibirla (Pennacchi, n. 70. *La Costit. Officiorum ecc.* pag. 73).

81. *I Vicarii ed i Missionarii Apostolici osservino fedelmente i decreti della S. C. di Propaganda intorno ai libri da pubblicarsi* (C. N. n. 34).

82. **Dichiarazione.** — La proibizione riguarda 1.° qualunque Missionario Apostolico dei luoghi soggetti alla detta Congregazione, di qualunque condizione, preminenza e Ordine, come risulta dal decreto della Propaganda del 6 dicembre 1655 ove si dice: *Nulli Missionario Apostolico cujuvis gradus, conditionis, praeeminentiae, religionis, statusque in posterum licere etc.*; 2.° qualunque pubblicazione di libri trattanti direttamente o indirettamente di religione o disserenti di cose ecclesiastiche, come dal decreto 28 dicembre 1770; 3.° non riguarda però nè quei luoghi ove è costituita la gerarchia ecclesiastica; nè quei Missionarii Apostolici che hanno ottenuto tal titolo dalla Propaganda, senza essere alle missioni estere, sivvero nelle loro diocesi, dipendenti in ciò dai loro Ordinarii come gli altri ecclesiastici; nè *le piccole dottrine, i catechismi, le istruzioni e preghiere ad uso quotidiano dei fedeli,* le quali anche i veri Missionarii Apostolici possono pubblicare senza la licenza della Propaganda, ma col permesso del Vicario o Prefetto Apostolico, come dal medesimo decreto 28 dicembre 1770 (*v.* Pennacchi, n. 71).

83. *L' approvazione dei libri di cui la censura, in forza dei presenti decreti, non è riservata alla Sede Apostolica od alle Romane Congregazioni, appartiene all' Ordinario del luogo dove si pubblicano* (C. N. n. 35).

84. **Dichiarazione.** — Secondo la Regola X dell'Indice, i libri dovevano assoggettarsi all'approvazione dell'Ordinario del luogo ove *si stampavano*; oggi invece la Costituzione nostra richiede quella dell'Ordinario del luogo ove *si pubblicano*; e la ragione si è perchè, molti facendo stampare i libri, o per risparmio o altro motivo, in un dato luogo ove forse non vigeva la censura, poi li pubblicavano in altro luogo, e così si dava luogo a frodi ed abusi. Però è da osservarsi 1.° che non è necessaria l'approvazione di tutti quel'i Ordinarii, nelle cui diocesi si divulgheranno i libri, chè sarebbe moralmente impossibile e quindi inverosimile tale essere l'intenzione del legislatore; ma basta

l'approvazione o del vescovo del luogo in cui dimora l'autore, o di uno degli Ordinarii nella cui diocesi si divulgherà il libro, qualora non dovesse essere pubblicato nel luogo dell'autore; 2.° che qualora il libro sia stampato senza approvazione alcuna, o con quella dell'Ordinario del luogo di stampa, e non di pubblicazione, non per questo deve tenersi per proibito, perchè la Costituzione nostra non colpisce di proibizione siffatti stampati; rimanendo però libero il Vescovo, ove si pubblicano, di proibirli, se degni di proibizione (Pennacchi, n. 72).

85. *I Regolari si rammentino che, oltre la licenza del vescovo, sono obbligati per decreto del S. C. di Trento, a ottenere la facoltà di pubblicare un libro dal Superiore da cui dipendono. L'una e l'altra concessione dovrà essere stampata al principio o nel fine dell'opera* (C. N. n. 36).

86. **Dichiarazione.** — Qui si parla dei Regolari propriamente detti dell'uno e dell'altro sesso, cioè di quelli che emettono voti solenni. I membri perciò degl'Istituti di voti semplici non son tenuti a questa legge; se però dalle regole del loro Istituto sieno obbligati ad aver la licenza dei loro superiori debbono procurarla in forza di esse, non della nostra Costituzione. Pertanto quanto ai Regolari propriamente detti, avendo la nostra Costituzione quasi ricopiato alla lettera l'Istruzione di Clemente VIII *De impress. libror.* § 2, che stabiliva questo obbligo per i Regolari riguardo a qualsiasi libro, è improbabile affatto l'opinione di qualche commentatore (Vermeers. n. 27), il quale dice che questo obbligo deve restringersi ai soli libri della S. Scrittura e dei commenti su di essi; perchè, dice egli, la Costituzione li dichiara obbligati anche a questa approvazione in virtù del decreto Tridentino, sess. IV *De edit. et usu sacror. libror.*, ove si parla soltanto della S. Scrittura; ma questa ragione, diciamo, cade affatto dinanzi al citato decreto di Clemente VIII, decreto che, come dissi, la nostra Costituzione copiò quasi alla lettera; e perciò qui calza l'adagio: *ubi lex non distinguit etc.* (Pennacchi, n. 73). D'altronde sta il fatto che, prima e dopo la C. *Officiorum*, i libri dei Regolari, cominciando dal prelodato commento del ch. Vermeersch, portano la duplice approvazione del-

l'Ordinario e del loro prelato. Quanto poi alle Religiose soggette agli Ordinarii basta l'approvazione del vescovo, che è il loro Prelato anche in quanto Religiose, com'è chiaro.

87. *Se un autore dimorante in Roma, voglia stampare non quivi ma altrove un libro, oltre l'approvazione del Cardinal Vicario di Roma e del Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, non se ne richiede altra* (C. N. n. 37).

88. **Dichiarazione.** — Questo articolo contiene doppia disposizione; la prima è l'obbligo, per un tale autore, di fare rivedere e approvare l'opera sua a Roma com'era già prescritto prima (*Observat. ad Reg. X* Alexand. VII); la seconda è l'esenzione, avuta questa approvazione, da qualsiasi altra censura dell'Ordinario, sia del luogo di stampa sia di pubblicazione, quando anche il libro non dovesse esser pubblicato in Roma, poichè è detto: *alia non requiritur*. Due poi sono le ragioni di questa disposizione medesima; la prima, che non sembra conveniente che il giudizio di approvazione dei ministri diretti o immediati della Sede Apostolica sia da altri o revocato o quasi confermato; la seconda, che chi risiede in Roma, sede della sapienza cattolica, riveste in qualche modo maggiore autorità; e quindi se mai il suo scritto fosse errato, in qualche modo l'errore sembrerebbe aver più peso e potrebbe più facilmente trarre in inganno. La prima ragione risguarda l'esenzione da qualsiasi altra approvazione per un libro approvato a Roma; la seconda riguarda la convenienza dell'approvazione della S. Sede per chi dimora in Roma.

§ II.

Dell'ufficio dei censori nel previo esame dei libri.

89. *Attendano i Vescovi, a cui spetta di concedere la facoltà d'imprimere i libri, di servirsi per l'esame di questi di uomini di riconosciuta pietà e dottrina, dalla cui fede e integrità possano ripromettersi, che nulla faranno per favore o per odio, ma che, messa da parte ogni umana affezione, non*

mireranno che alla gloria di Dio e all'utilità del popolo fedele (C. N. n. 38).

90. **Dichiarazione.** — Sono qui accennate le qualità degli esaminatori di opere quasi colle stesse parole dell'Istruzione di Clemente VIII *De impress. libror.* § 5. Gioverà anzi riferire quello che in proposito aveva disposto Alessandro VII (*Observat. ad Reg. X* Alexand. VII), per spiegare ciò che dice la Costituzione nostra con quel *omni humano affectu posthabito*, cioè: 1.° per esaminatori non si scelgano persone comecchessia legate di affetto con l'autore, specialmente parenti; 2.° questi esaminatori sieno sconosciuti all'autore, cioè questi non sappia chi sia il revisore del suo libro, per quanto ciò è possibile; 3.° non accettino in nessun modo qualsiasi donativo dato a tal fine, se mai, dall'autore; 4.° gli scritti dei Regolari di qualsiasi Ordine od Istituto non sieno dati a rivedere a persone del medesimo Ordine od Istituto, ma sì, se mai, di altro Ordine od Istituto. In una parola, dice Ben. XIV C. *Sollicita* § 13, si eleggano a tale ufficio *homines vitae integros, probatae doctrinae, maturo judicio, incorrupto effectu, ab omni partium studio, personarumque acceptione alienos; qui aequitatem libertatemque judicandi cum prudentia et veritatis zelo conjungant*; e che, come soggiunge al § 16, sieno versati specialmente in quella scienza di cui tratta il libro: *decet enim de artibus solos artifices judicare.*

91. *Sappiano i censori che essi debbono giudicare delle varie opinioni e sentenze (giusta il precetto di Benedetto XIV) con animo scevro da qualsiasi pregiudizio. Pertanto allontanino da sè ogni affetto di nazione, di famiglia, di scuola, d'istituto, e depongano ogni spirito di parte. Abbiano unicamente dinanzi agli occhi i dogmi della S. Chiesa, e la dottrina comune dei cattolici, la quale vien contenuta nei decreti dei Concilii generali, nelle Costituzioni dei Rom. Pontefici e nel consenso dei Dottori* (C. N. n. 39).

92. **Dichiarazione.** — In questo articolo si assegnano i criterii di cui devono servirsi i censori dei libri, cioè: 1.° aver l'animo scevro da pregiudizii; 2.° spogliarsi dell'affetto a particolari attinenze o di famiglia, o di scuola e simili (Ben. XIV *Sollicita* § 17); 3.° aver per norma i

dogmi della Chiesa e la dottrina comune dei cattolici; 4.° non dar quindi per false, erronee e simili quelle opinioni, che tali non consta essere dai criterii onde apprendesi la dottrina cattolica; 5.° dovendo la revisione ecclesiastica aver di mira soltanto la bontà della dottrina del libro in relazione alla dottrina cattolica, non immischiarsi in ciò che riguarda la critica, la cronologia, la fisica e simili (Pennacchi, n. 76); 6.° finalmente, per dare del libro un retto giudizio a tenor delle suddette norme, non scorrerlo solamente qua e là, ma leggerlo ponderatamente tutto, onde ben osservare il senso dell'autore, nè giudicare di qualche proposizione, al primo aspetto ambigua, considerandola isolatamente dal contesto dell'opera, ma combinandola con l'insieme della trattazione (Ben. XIV *Sollicita* § 18).

93. *Compiuto l'esame, se niente sembri ostare alla pubblicazione del libro, l'Ordinario conceda all'autore, per iscritto e affatto gratuitamente, la licenza di pubblicarlo, la quale dovrà essere stampata al principio od alla fine del libro* (C. N. n. 40).

94. **Dichiarazione.** — Due osservazioni soltanto. La prima: sebbene i vescovi debbano badare di dare la licenza per iscritto e farla stampare sul libro, pure se la sia data semplicemente a voce, è assolutamente valida perchè la sostanza del precetto è adempiuta: a voce o in iscritto è sempre vera licenza; nè la Costituzione nostra ordina la licenza in iscritto sotto pena di nullità (Pennacchi, n. 77). La seconda: dal senso ovvio dell'articolo una cosa sola risulta, cioè che la licenza di stampare il libro dev'essere impressa sul libro medesimo; quindi con qualsiansi parole sia espressa sul libro questa licenza, la legge è osservata, tanto più che Leone XIII ha tralasciato, rinnovando questa prescrizione, le parole che si leggevano nell'antica Regola X: *in fronte libri* AUTHENTICE *appareat.* Laonde col Bonacina (*De censur. in particul.* disp. 2. q. 2. punct. 16. n. 7), e col ch. Pennacchi, *l. c.*, diciamo che bastano stampate sul libro queste e simili formole: *Con approvazione dell'autorità ecclesiastica*, o *con approvazione ecclesiastica*, o *con licenza dei superiori*, perchè sia nelle prescrizioni antiche sia nella presente Costituzione non è ordinato di

esprimere il nome di chi approva, come osserva il Bonacina citato, ma soltanto che l'approvazione sia data in iscritto e stampata sul libro; e noi vediamo usarsi così a Roma stessa anche dopo la promulgazione della nostra Costituzione. *Gratuitamente*, cioè dev'essere gratuita la concessione della licenza per parte del vescovo o degli ufficiali della Curia, non già la revisione, poichè la Costituzione non vieta che si compensi dall'autore o dall'editore il censore per la sua revisione, la quale è stimabile a prezzo, sia per il tempo da impiegarsi sia per la fatica che richiede, massime se si tratta di opera voluminosa; però il compenso dovrebbe essere, in ogni caso, tassato dal vescovo non dal censore (Pennacchi, *l. c.* Vermeers. n. 25).

§ III.

Dei libri da sottoporsi alla previa censura.

95. *Tutti i fedeli son tenuti a sottomettere alla previa censura ecclesiastica almeno quei libri, che riguardano le divine Scritture, la Sacra Teologia, la Storia Ecclesiastica, il Gius canonico, la Teologia naturale, l'Etica, ed altre simili discipline religiose o morali, e generalmente tutti gli scritti che s'interessano specialmente della religione e dell'onestà dei costumi* (C. N. n. 41).

96. **Dichiarazione.** — *Tutti i fedeli*, cioè tutti coloro i quali vogliono stampare libri dei quali qui si parla, cioè i *tipografi* e gli *editori*, non già gli autori di un'opera quando non ne siano gli editori: e le ragioni di tale limitazione sono le seguenti. 1.° Sono obbligati alla censura ecclesiastica i fedeli in quanto vogliono *stampare* o *pubblicare* un'opera delle suddette, non già in quanto vogliono *comporla*, poichè il legislatore vuole che non si divulghino per la stampa opere forse censurabili; ora solo il tipografo e l'editore *vogliono* pubblicare per le stampe; l'autore in quanto tale (se non ne è, ripeto, l'editore) non pubblica; ha composto un'opera che *può* pubblicarsi, ma egli non la pubblica; egli dà la materia atta alla pubblicazione, non dà la forma della pubblicazione medesima; questa la dà

l'editore; e si dirà forse che l'autore è obbligato a far approvare il suo manoscritto, in quanto tale, cioè pur tenendolo senza pubblicare? Nessuno certo dirà questo. E ciò è tanto vero che anche negli articoli 37°, 40° e 42°, ove si parla chiaramente degli autori quanto alla revisione, vengono essi obbligati a sottoporvisi in quanto si suppone che essi pubblichino le loro opere; ma se essi non ne fossero *formalmente* gli editori, a chi spetterebbe l'obbligo della revisione? A chi le pubblica. 2.° Secondo l'antica disciplina, stabilita nella sessione decima del Concilio Lateranense V nel 1515, sotto Leone X, s'intendevano obbligati alla previa censura quelli che imprimevano (*tipografi*) o facevano imprimere (*editori*) i libri, non già gli autori in quanto tali; ora è inverosimile che la nostra Costituzione la quale ha voluto rendere le regole intorno alla proibizione dei libri un poco più miti, abbia invece in questo aggravato l'obbligo di assai, nè ciò, posta l'intenzione del legislatore, deve ammettersi se non consti chiaramente: *certum est quod is committit in legem qui legis verba complectens contra legis nititur voluntatem* (Reg. Jur. 80 in 6°). 3.° In ogni caso deve dirsi che almeno è dubbio se il legislatore abbia voluto comprendere anche gli autori; ora *in dubiis minimum est sequendum*, trattandosi di legge restrittiva (*La Costit. Officiorum ecc.* pag. 85). *Almeno quei libri che ecc.* Da questo modo di esprimersi segue che quei libri i quali non trattano di religione o di costumi non vanno ora soggetti alla censura, come lo erano prima in virtù del decreto del suddetto Conc. Lateranense V, e della Regola X dell' Indice; perciò possono stamparsi liberamente. *Che riguardano le divine Scritture.* Quali sono questi libri? Il S. Uffizio lo dichiarò, il 22 dicembre 1880, dicendo che questa espressione deve restringersi ai libri delle Sacre Scritture, ai loro commentarii ed alle annotazioni, nè deve estendersi a qualunque libro trattante di cose appartenenti alla religione (v. il nostro *Commentario pratico ecc.* C. V § 5). *La sacra Teologia*, cioè dogmatica, morale, ascetica, mistica. *La storia ecclesiastica*, propriamente detta; quindi non credo che sotto questa espressione s'intendano le biografie spicciolate dei santi, nè le monografie ossia narrazioni di un

fatto, perchè non possono dirsi semplicemente storie ecclesiastiche, mentre qui dobbiamo stare alla interpretazione più stretta, trattandosi di materia restringente la libertà (Pennacchi, n. 78). *Il Gius canonico*, o pubblico o privato e comunque considerato. *La Teologia naturale*, cioè quella parte soltanto della filosofia speculativa, che investiga razionalmente della divinità. *L'Etica*, cioè quella parte della filosofia, la quale espone le leggi con cui l'uomo deve regolarsi per vivere rettamente conforme alla sua natura. *O altre siffatte discipline religiose o morali*; colle quali espressioni pare che s'indichino soltanto quei libri che contengono trattazioni od istituzioni ordinate di cose religiose o morali; non son quindi compresi articoli separati trattanti di tali materie (Pennacchi, *l. c.*). *E generalmente tutti gli scritti che ecc.* In questo son compresi anche gli articoli di giornali trattanti di religione e di costumi, sì perchè la parola *scripta* può comprendere qualsiasi ragionamento in proposito, sì perchè, questo articolo essendo preso alla lettera da uno statuto di Pio IX per lo Stato Pontificio del 2 giugno 1848, dove parla appunto della censura anche di articoli di giornali sulle materie anzidette, ne segue ragionevolmente che Leone XIII abbia voluto comprenderli anche esso, tanto più che oggigiorno è assai più diffuso il male dei periodici. Però si osservi che parla di quelli scritti che *s'interessano specialmente della religione ecc.*; con le quali parole viene a esprimere che questi scritti, articoli o altro, per cadere sotto questo articolo, debbono trattare di proposito e in modo particolare delle materie anzidette, nè basta che le tocchino come di passata (Pennacchi, n. 79. *La Costit. Officiorum ecc.* pag. 86).

97. *Le persone del clero secolare non pubblichino, senza consultare i loro Ordinarii, nè anche i libri trattanti delle arti o delle scienze meramente naturali, onde dare esempi di animo ossequente verso di loro. Agli stessi è proibito d'incaricarsi della direzione di giornali e fogli periodici, senza il previo permesso dell'Ordinario* (C. N. n. 42).

98. **Dichiarazione.** — Questo articolo riguarda *le persone del clero secolare*, perchè i religiosi sono già obbligati verso i loro superiori dall'obbedienza che lor debbono.

Senza consultare i loro Ordinarii, cioè l'Ordinario proprio dell'autore, non già del luogo dove si stamperà il libro. Questa prescrizione non importa l'obbligo di sottoporre tali trattazioni alla censura ecclesiastica, ma semplicemente di prevenirne l'Ordinario, come risulta dal modo di esprimersi qui del legislatore, diverso assai da quello adoprato nell'articolo 41° dichiarato adesso. Da questo segue che, in virtù di questo articolo, nè il vescovo può proibire la pubblicazione di siffatti libri, (se la proibisca però devesi obbedire, perchè l'autorità possiede, salvo il ricorso alla S. Sede), nè l'autore è tenuto ad aspettarne la licenza per pubblicarli, nè, pubblicati senza preavviso all'Ordinario, rimangono per ciò stesso proibiti (se niente altro osti), giusta ciò che dicemmo all'articolo 17° (Pennacchi, n. 79. Vermeers. n. 26). *Agli stessi è proibito d'incaricarsi della direzione di giornali ecc.* Su questa disposizione si noti 1.° che è proibito, senza venia dell'Ordinario, assumere la direzione di un periodico, non già il collaborarvi e molto meno inserirvi articoli staccati o corrispondenze; 2.° che sono compresi in questa disposizione anche quelli ecclesiastici, i quali, ponendo apparentemente alla direzione una persona qualunque (*uomo di paglia*), onde sembrare di stare alla legge, sarebbero però in realtà i veri direttori, poichè *qui per alium facit per seipsum facere censetur*; 3.° che in questa proibizione è compreso qualsiasi giornale o foglio periodico, sì esclusivamente religioso che politico, amministrativo o misto, poichè *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus* (Vermeers. *l. c.*); 4.° che basta anche la licenza a voce, quantunque sia meglio in iscritto; 5.° che a questa legge soggiacciono anche quelli ecclesiastici, i quali, quando fu promulgata la nostra Costituzione già dirigevano qualche periodico, perchè, se lo dirigevano prima della legge, questo non fa che non lo dirigano anche dopo (Pennacchi, *l. c.*); 6.° che finalmente questa legge riguarda la direzione dei giornali, quotidiani o no, non già dei periodici in fascicoli, come le *Riviste*. E di vero, in fatto di pubblicazioni abituali o permanenti abbiamo di sopra distinto tre categorie colla nostra Costituzione negli articoli 21° e 22°: *giornali, fogli periodici, libretti periodici*

ossia *fascicoli* (*v.* nn. 50-53). Or bene quando questa medesima Costituzione ha voluto comprese tutte e tre queste specie di pubblicazione lo ha dichiarato espressamente, come fa appunto nei suddetti articoli 21° e 22°, mentre che qui nomina soltanto le due prime specie di pubblicazioni; dunque *quod non expressit noluisse etc.*; che di più chiaro? Tanto più che trattandosi di disposizione restrittiva (*odiosa*), dobbiamo attenerci rigorosamente al senso naturale delle parole, senza allargarlo di un punto (Pennacchi e Vermeers. *ll. cc.*).

§ IV.

Dei tipografi e degli editori dei libri

99. *Non si stampi alcun libro sottoposto alla censura ecclesiastica, senza che porti in fronte il nome e cognome sì dell'autore che dell'editore, nonchè il luogo e l'anno dell'impressione e dell'edizione. Che se in qualche caso, per giusti motivi, sembri doversi tacere il nome dell'autore, sia in facoltà dell'Ordinario il permetterlo* (C. N. n. 43).

100. **Dichiarazione.** — *Autore* è colui che ha composto il libro. *Editore* quegli che lo fa stampare a sua cura e spese, e perciò che assume la responsabilità del contenuto del libro; ecco perchè è stato sottoposto a questa legge, mentre prima era solo tenuto l'autore ad apporre il nome, giusta l'Istruzione di Clem. VIII *De impress. libror.* § 1. L'*anno* ed il *luogo* dell'impressione devono porsi per distinguere le diverse edizioni, cioè, quelle proibite, se mai, da quelle corrette. L'*Ordinario*, a cui deve chiedersi facoltà di pubblicare per questi motivi un libro anonimo, è quello del luogo ove il libro deve pubblicarsi, non ove si stampa, come risulta e dall'articolo 35° e da questo medesimo nel quale si ordina che si ponga il nome e il resto in fronte ai libri sottoposti alla *censura ecclesiastica*; ora questa censura spetta all'Ordinario del luogo di pubblicazione. Però, se per qualche motivo giusto l'autore creda non dover manifestare le ragioni del serbare l'anonimo all'Ordinario del luogo di pubblicazione, potrà dirle

all'Ordinario ove il libro si stampa, il quale pregherà l'altro a dare la licenza (Pennacchi, n. 79[2]). Questa prescrizione di porre il nome, cognome, eccetera, non tocca i giornali e i periodici, soggetti a censura ecclesiastica, i quali non constano di tanti fogli quanti i dottori richieggono per formare un libro; e la ragione è chiara: il legislatore parla di libri, *nullus liber etc.*, nè, al solito, in materia così restrittiva dobbiamo estendere la legge a casi non espressi (Pennacchi, *l. c.*).

101. *Sappiano i tipografi e gli editori che le nuove edizioni di un'opera già approvata, richiedono nuova approvazione, e che l'approvazione data all'opera originale non basta per le versioni in altra lingua* (C. N. n. 44).

102. **Dichiarazione.** — La ragione di questa prescrizione è chiara: le nuove edizioni e le versioni possono differire dalla prima e dall'originale. D'altronde questo articolo riguarda soltanto quei libri soggetti alla censura ecclesiastica, non gli altri che non la richiedono a meno che fossero stati proibiti espressamente. Richiesta la S. C. dell'Indice se i capitoli estratti da un periodico e stampati separatamente potessero chiamarsi *nuove edizioni*, rispose, il dì 23 maggio 1898, negativamente; e quindi possono questi estratti stamparsi senza nuova approvazione, purchè, s'intende, sieno riprodotti *tali quali* sono nel periodico o libro originale già approvato.

103. *I libri condannati dalla Sede Apostolica si abbiano per proibiti dovunque ed in qualunque idioma si traducano* (C. N. n. 45).

104. **Dichiarazione.** — Per questi libri, non s'intendono già quelli che cadono sotto la condanna delle regole generali della presente Costituzione, ma sì quelli condannati per decreto speciale, cioè o per Lettere Apostoliche direttamente dal Papa, o dal S. Uffizio, o dalla S. C. dell'Indice; poichè quelli condannati dalla C. di Propaganda riguardano soltanto coloro che dimorano nelle Missioni estere, soggette a detta Congregazione (Pennacchi, n. 81). Da questo articolo chiaro apparisce insostenibile l'opinione di chi dicesse che l'Indice non obbliga dovunque, in qualsiasi paese, poichè le sue regole sono assolute e universali.

105. *Qualsiansi venditori di libri, massime quelli che si gloriano del nome di cattolici, non vendano, nè imprestino, nè ritengano libri trattanti di proposito di cose oscene; gli altri libri proibiti non li vendano, nè senza la licenza della S. C. dell' Indice impetrata per mezzo dell' Ordinario, nè a chi non giudichino prudentemente richiederli legittimamente* (C. N. n. 46).

106. **Dichiarazione.** — Questa legge non riguarda i libri che trattano di cose turpi come di passata, poichè dice *ex professo tractantes*, nè quelli degli autori classici com' è stato detto dichiarando l'articolo 10° (n. 29). Quanto agli altri libri proibiti, che pur possono vendere, i librai sono tenuti a chiederne il permesso alla S. Sede per mezzo degli Ordinarii; sarebbe però valido ancorchè lo chiedessero e l'ottenessero direttamente da Roma, senza consultare l'Ordinario; ma in questo caso dovrebbero sempre mostrarlo all'Ordinario medesimo onde evitare le frodi (Pennacchi, n. 82). Per conoscere poi se il compratore *legitime* domandi tali libri, il libraio non è tenuto a richiederlo positivamente della ottenuta licenza, ma basta che giudichi prudentemente essere egli munito delle opportune facoltà (Marc, *Instit. Mor. Alphons.* v. I. n. 524), come se li chiedesse un ecclesiastico, un cattolico conosciutissimo o simili. Quando poi il libraio non possa formare un tal prudente criterio dovrà farsi esibire il permesso (*La Costit. Officiorum ecc.* pag. 92). Come si vede la nostra Costituzione ha temperato il rigore antico, per cui era assolutamente vietato ai librai di tener libri proibiti (*Reg. X Indic.*).

§ V.

Delle pene stabilite contro i trasgressori dei decreti generali.

107. *Tutti e singoli quelli che scientemente leggono, senza autorità della Sede Apostolica, i libri degli apostati o degli eretici propugnanti l'eresia, nonchè i libri di qualsiasi autore nominatamente proibiti per Lettere Apostoliche, e quelli che ritengono, imprimono e comecchessia difendono i medesimi libri,*

incorrono issofatto la scomunica riservata al Rom. Pontefice in modo speciale (C. N. n. 47).

108. **Dichiarazione.** — Questa censura è la medesima di quella stabilita dalla Cost. *Apostolicae Sedis*; e perciò vedasi il nostro già citato *Commentario pratico delle censure ecc.* C. II. § 2, ove sono dichiarate le singole parti di questo articolo e i dubbii relativi.

109. *Quelli che senza approvazione dell' Ordinario stampano o fanno stampare i libri delle S. Scritture, o annotazioni o commentarii delle medesime, incorrono issofatto nella scomunica non riservata ad alcuno* (C. N. n. 48).

110. **Dichiarazione.** — Anche questa censura si trova identica nella Cost. *Apostolicae Sedis*, e quindi vedasi parimente il ridetto *Commentario pratico ecc.* C. V. § 5, ove tutto è pur dichiarato.

111. *Chi poi trasgredirà le rimanenti disposizioni, stabilite da questi decreti generali, secondo la diversa gravità della colpa sia seriamente ammonito dal Vescovo, e, se sembri opportuno, altresì venga punito colle pene canoniche* (C. N. n. 49).

112. **Dichiarazione.** — Pertanto i trasgressori di queste norme dovranno dai vescovi essere in primo luogo ammoniti, poichè le pene canoniche non si debbono infliggere che ai pertinaci nel loro peccato o delitto; il che non può dirsi di chi prima non è stato ammonito. Anzi queste pene non devono facilmente infliggersi se non se ne prevede un buon effetto, cioè la resipiscenza del delinquente, giacchè sono medicinali; e quando si prende una medicina che non deve giovare, perchè somministrarla? Ecco perchè la Costituzione nostra dice qui *se sembrerà opportuno*; il che implica molte considerazioni da farsi quanto alla persona, quanto al tempo, quanto all'effetto e quanto alla qualità della pena.

INDICE

A CHI LEGGERÀ . . . . . *Pag.* 3
COSTITUZIONE *Officiorum ac munerum* . . . . . » 5
CAP. I. — Avvertenze generali per l'interpretazione di questa Costituzione . . . . . » 19
CAP. II. — Della proibizione dei libri. . . . . » 22
§ I. Dei libri proibiti degli apostati, eretici, scismatici e di altri scrittori . . . . » 24
§ II. Delle edizioni del testo originale e delle versioni non volgari della S. Scrittura. » 28
§ III. Delle versioni volgari della S. Scrittura. » 30
§ IV. Dei libri osceni. . . . . » 33
§ V. Di alcuni libri di argomento speciale. . » 35
§ VI. Delle sacre Imagini ed Indulgenze . . » 44
§ VII. Dei libri di liturgia e di preghiera . . » 48
§ VIII. Dei giornali, fogli e libretti periodici. . » 50
§ IX. Della facoltà di leggere e ritenere i libri proibiti . . . . . » 53
§ X. Della denunzia dei cattivi libri . . . . » 58
CAP. III. — Della censura dei libri. . . . . » 61
§ I. Dei prelati preposti alla censura dei libri. » 62
§ II. Dell'ufficio dei censori nel previo esame dei libri . . . . . » 67
§ III. Dei libri da sottoporsi alla previa censura. » 70
§ IV. Dei tipografi e degli editori dei libri . . » 74
§ V. Delle pene stabilite contro i trasgressori dei decreti generali . . . . . » 76

34456